



Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo - Terza edizione

A.C. 2360, A.C. 2578, A.C. 2731, A.C. 2794

Dossier n° 539 - Schede di lettura
6 marzo 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2360	2578	2731	2794
Titolo:	Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo	Deleghe al Governo per la riforma, il riordino e il coordinamento della normativa in materia di cinema e audiovisivo	Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo	Disciplina del settore del cinema e dell'audiovisivo
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Schlein	Mollicone	Amato	Grippo
Iter al Senato:	No	No	No	No
Numero di articoli:	1	3	1	36
Date:				
presentazione:				9 febbraio 2026
assegnazione:	4 marzo 2026	4 marzo 2026	4 marzo 2026	25 febbraio 2026
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, VI Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti tributaria), X Attività produttive, XI Lavoro e Commissione parlamentare del regolamento, per le questioni regionali I Affari Costituzionali, VI Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti tributaria), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex tributaria), X Attività produttive, XI Lavoro e Commissione parlamentare del regolamento, per le questioni regionali II I Affari Costituzionali, I, III, V, VI (ex articolo 73, Bilancio e Tesoro, VI comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti tributaria), VIII, IX, X, XI, XII, attinenti alla materia XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali V I Affari Costituzionali, VI Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti tributaria), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex tributaria), X Attività produttive, XI Lavoro e Commissione parlamentare del regolamento, per le questioni regionali			

Premessa

Le proposte di legge in esame: [A.C. 2360](#), [A.C. 2578](#) e [A.C. 2731](#), di iniziativa parlamentare, sono state presentate alla Camera dei deputati, rispettivamente, il 15 aprile, il 3 settembre e il 5 dicembre 2025 e la **VII Commissione (Cultura)**, assegnataria in sede referente di tutte e tre le proposte, ha **deliberato di abbinarne l'esame** nella seduta del 18 dicembre 2025.

Le proposte di legge **AC 2360** e **AC 2731** recano **contenuti tra loro molto simili**, essendo entrambe volte alla istituzione **dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo**, nuovo soggetto istituzionale cui attribuire specifici compiti e funzioni al fine di rafforzare e sviluppare le arti e l'industria del cinema e dell'audiovisivo, nonché di ampliare la crescita della fruizione e della domanda delle opere e dei prodotti cinematografici e audiovisivi.

La proposta di legge **AC 2578** reca invece **contenuti assai diversi** dalle altre due, ed in particolare conferisce al Governo **tre distinte deleghe legislative**:

- la delega per la riforma, il riordino e il coordinamento della **normativa in materia di cinema e audiovisivo**,
- la delega per la riforma della disciplina in materia di **promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi**,

- la delega per l'istituzione della **banca di dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca di dati unica dei fonogrammi**.

La proposta di legge [AC 2794](#) presentata il 9 febbraio 2026, reca una nuova **disciplina integrale del settore del cinema e dell'audiovisivo**. Essa è stata assegnata, in **sede referente**, alla **VII Commissione (Cultura)**, il 25 febbraio 2026. Nella **seduta del 4 marzo 2026**, la medesima Commissione ha deliberato l'**abbinamento** della predetta proposta di legge alle altre proposte di legge già in esame, sopra indicate, benché essa presenti un perimetro di intervento normativo più ampio ed eterogeneo.

Nel prosieguo della trattazione saranno esaminati i contenuti delle singole proposte di legge sopra citate.

Contenuto della proposta di legge A.C. 2360

La **proposta di legge** in esame, costituita da **un solo articolo**, a sua volta suddiviso in **11 commi**, contiene l'**istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo**.

L'articolo 1, comma 1, istituisce, a decorrere dal **1° gennaio 2026**, l'**Agenzia per il cinema e l'audiovisivo** ai fini del rafforzamento e dello sviluppo delle arti e dell'industria cinematografica e audiovisiva, nonché per l'ampliamento e la crescita della fruizione e della domanda di opere e di prodotti cinematografici e audiovisivi. La norma stabilisce che l'Agenzia è sottoposta alle **funzioni di indirizzo** del Ministero della cultura e alla **vigilanza** del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** prevede che l'**Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale**. Essa assume i **compiti** e le **funzioni** inerenti al settore del cinema e dell'audiovisivo svolti in precedenza dal Ministero della cultura ai sensi dell'[articolo 10](#) della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ivi comprese le funzioni della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, **con esclusione delle funzioni di cui alle lettere g), l), m) e n)** del comma 2 dell'[articolo 17](#) del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57](#).

Si ricorda che i **soggetti istituzionali** cui la [legge n. 220 del 2016](#) affida il compito di sostenere, promuovere e valorizzare il settore del cinema e dell'audiovisivo sono lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, le cui funzioni sono elencate rispettivamente agli articoli 10, 4 e 11 della legge sopracitata.

In particolare, per quanto concerne le **funzioni statali**, l'[articolo 10](#) stabilisce che esse siano esercitate dal **Ministero della cultura**, il quale:

- a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con l'allora Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;

- c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

- d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

- e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

- f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con le altre istituzioni pubbliche e private;

- g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce- Cinecittà srl (oggi Cinecittà spa), le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;

- h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado;

- i) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

- l) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

- m) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;

- n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.

Per quanto concerne l'**organizzazione del Ministero della cultura**, esso, ai sensi dell'[articolo 54](#) del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, **si articola in dipartimenti**, il cui numero non può essere superiore a quattro, mentre il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15](#)

[marzo 2024, n. 57](#) è stato adottato il **nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura**, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Il regolamento citato ha certificato il passaggio da un assetto organizzativo basato sulle direzioni generali ad un assetto organizzativo basato sui dipartimenti, con la conseguente soppressione della figura del Segretario generale (e della relativa struttura di supporto, il Segretariato). La dotazione organica del Ministero, riportata in allegato al nuovo regolamento, prevede un totale di 32 posizioni dirigenziali di livello generale e 198 posizioni dirigenziali di livello non generale. La dotazione del personale non dirigenziale ammonta in totale a quasi 19.000 unità. Le competenze e l'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello generale sono disciplinati direttamente dal regolamento, mentre, in attuazione dell'articolo 40, comma 2, del medesimo regolamento, l'articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale è stata definitiva con il successivo [decreto ministeriale n. 270 del 2024](#). Per un approfondimento sulla **struttura organizzativa ministeriale** si consulti il tema web [Cultura: governance e risorse](#), sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

In attuazione del citato regolamento di riorganizzazione, la [Direzione Generale Cinema e Audiovisivo](#) (DGCA) fa parte del Dipartimento per le attività culturali [DiAC \(articolo 7](#) del regolamento). Essa **si articola in 4 uffici dirigenziali di livello non generale centrali**:

Servizio I – Affari generali, personale, amministrazione, attività amministrative trasversali;

Servizio II – Produzioni cinematografiche e audiovisive, distribuzione ed esercizio;

Servizio III – Incentivi fiscali;

Servizio IV – Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, vigilanza.

Per un approfondimento sulle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'allegato 5 del citato decreto ministeriale n. 270 del 2024.

Nell'ambito della Direzione, e sotto la sua vigilanza, opera inoltre, quale **ufficio dirigenziale di livello non generale dotato di autonomia speciale**:

- **l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi**, con sede a Roma, che svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione, restauro e conservazione dei documenti sonori e audiovisivi (articolo 37 del decreto ministeriale).

La Direzione generale fornisce inoltre le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del [Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo](#) (articolo 29 del regolamento), organo che svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

La Direzione generale, ai sensi del citato [articolo 17](#) del regolamento, **svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero**. In particolare, si riportano di seguito le **funzioni**, elencate dall'articolo 17, comma 2, **che**, ai sensi della proposta di legge in commento, **sarebbero trasferite alla istituenda Agenzia per il cinema e l'audiovisivo**:

- a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;
- c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
- d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;
- e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
- f) cura, fermo restando il coordinamento del Capo del Dipartimento, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale risorse umane e organizzazione, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione e del merito, al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
- i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano.

Si riportano invece di seguito le **funzioni che**, ai sensi della proposta di legge in commento, non verrebbero trasferite all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, ma **permanerebbero in capo alla Direzione generale Cinema e audiovisivo**:

- g) lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla verifica della **classificazione delle opere cinematografiche** ai fini della loro somministrazione ai minori, ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; la cura del **Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive** di cui all'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché la realizzazione della **relazione annuale alle Camere** di cui all'articolo 12, comma 6, della medesima legge;
- l) lo svolgimento delle **verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli**, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
- m) lo svolgimento delle **funzioni di stazione appaltante** secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- n) l'esercizio delle **funzioni di indirizzo** e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

Il **comma 3** individua i **compiti** e le **funzioni** svolti dall'Agenzia. Nello specifico, ad essa competono le funzioni di:

a) progettazione, gestione e attuazione delle **politiche pubbliche** per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e audiovisivo, ivi compresa la gestione dei fondi e in generale delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore;

b) **coordinamento delle iniziative** delle amministrazioni e degli enti impegnati e competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;

c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per **l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese** del settore del cinema e dell'audiovisivo;

d) progettazione e svolgimento di attività di **raccolta di dati, di studio e di ricerca** finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché alla creazione di un **Osservatorio** dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;

e) organizzazione di **incontri** e promozione della **collaborazione** tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;

f) promozione, in accordo con le regioni, della **formazione e dell'aggiornamento professionale** e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la **crescita della domanda e della fruizione delle opere** cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.

Il successivo **comma 4** individua gli **organi dell'Agenzia**. Essi sono:

a) il **direttore dell'Agenzia**, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;

b) il **consiglio di amministrazione**, composto dal **Presidente**, designato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da **quattro componenti**, di cui due designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il **collegio dei revisori dei conti**, costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati dal Ministro della cultura, che designa altresì i due membri supplenti.

Il **comma 5** stabilisce che il **direttore dell'Agenzia** è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata. L'incarico ha la durata di **tre anni**, è **rinnovabile** ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

Il **comma 6** reca la disciplina concernente il **personale** dell'Agenzia. Tale norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2026, con decreto del Ministro della cultura sono trasferite all'Agenzia parte delle **unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo** del medesimo Ministero. Il personale trasferito non potrà superare il **60 per cento del personale in servizio** alla data del 30 settembre 2025 presso la citata Direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.

La norma prosegue affermando che a seguito del trasferimento del personale sono **ridotte** in maniera corrispondente **le dotazioni organiche del Ministero della cultura** e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale al quale appartengono all'atto del trasferimento. L'Agenzia **può assumere**, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, **personale tecnico o altamente qualificato**, con rapporti di lavoro a tempo determinato. L'Agenzia può altresì avvalersi di **personale in posizione di comando** dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 14, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#) (che dispone che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta).

Il successivo **comma 7** stabilisce che agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte:

a) mediante corrispondente utilizzo delle **risorse finanziarie trasferite** dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla **Direzione generale cinema e audiovisivo**;

b) mediante eventuali **introiti** derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per **prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca**;

c) mediante eventuali **introiti** derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di **consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali**.

Il **comma 8** reca la disciplina per l'**approvazione dello statuto dell'Agenzia**. La norma prevede infatti che con **decreto** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina **le funzioni e le competenze degli organi**, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei **corrispettivi per i servizi prestati** a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di **consultazione pubblica** sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione.

Il successivo **comma 9** stabilisce che gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale.

Ai sensi del **comma 10** si prevede che, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#).

Gli articoli **8 e 9** del decreto legislativo appena citato recano la disciplina di carattere generale sull'istituzione delle Agenzie. Nello specifico, le norme citate recano la disciplina sull'**ordinamento**, il **personale** e la **dotazione finanziaria delle Agenzie**. Queste ultime sono definite strutture che svolgono **attività a carattere tecnico-operativo** di interesse nazionale, già esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

Le agenzie **hanno piena autonomia** nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al **controllo della Corte dei conti**, nonché ai **poteri di indirizzo e di vigilanza ministeriali**. L'articolo 8 stabilisce inoltre che ogni agenzia debba dotarsi di un proprio **statuto** in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dalla medesima norma. In particolare, gli statuti, emanati con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 400 del 1998, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con l'allora ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono: definire le attribuzioni del direttore generale; attribuire al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente, nell'ambito di massimali di spesa predeterminati dal ministro stesso; prevedere un comitato direttivo; definire i poteri del ministero vigilante; attribuire all'agenzia autonomia di bilancio; regolare su base convenzionale i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; prevedere l'istituzione di un collegio dei revisori; l'istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione; la determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; prevedere regolamenti interni; prevedere la facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Il successivo **articolo 9** stabilisce che con riferimento alla **copertura dell'organico** delle agenzie si provvede, nell'ordine: mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, mediante le procedure di mobilità e a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. Al termine delle procedure di inquadramento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. Gli **oneri di funzionamento** dell'agenzia sono coperti:

- a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale;
- b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
- c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Infine, il **comma 11** reca le disposizioni di carattere finanziario. Esso stabilisce che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Contenuto della proposta di legge A.C. 2578

La proposta di legge in esame ([AC 2578](#)) si compone di **3 articoli**, ciascuno dei quali contenenti una distinta delega legislativa al Governo.

Si precisa sin d'ora che i **commi 3, 4 e 5 di ciascun articolo recano identiche previsioni** concernenti, rispettivamente, le abrogazioni, le disposizioni di coordinamento e le disposizioni transitorie e finali, il procedimento di adozione dei decreti legislativi delegati e la clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, per ragioni di sistematicità espositiva, il contenuto di tali previsioni sarà riportato solo una volta, in fondo alla presente sezione del dossier.

L'**articolo 1**, costituito da cinque commi, al **comma 1** delega il Governo ad adottare entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per **la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo**.

La disciplina fondamentale del cinema e dell'audiovisivo è costituita, nel nostro ordinamento, dalla [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), in vigore dal 1° gennaio 2017, sulla base della quale, nel rispetto della cornice normativa di livello costituzionale rappresentata dall'[articolo 117](#) commi 2 e 3, è regolato il sostegno pubblico al settore del cinema e dell'audiovisivo, intesi come attività culturali da promuovere per lo sviluppo e l'accrescimento del patrimonio culturale della Nazione.

Gli **obiettivi** individuati dalla legge per guidare l'intervento pubblico nel sostegno ai settori della produzione, della distribuzione, dell'esercizio cinematografico e dell'audiovisivo sono elencati all'[articolo 3](#) della legge. Essi sono i seguenti:

- a) garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
- b) favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
- c) promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
- d) assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
- e) curare la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuovere studi e ricerche nel settore cinematografico;
- f) disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
- g) promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
- h) riservare particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

L'[articolo 12](#) della legge individua le distinte **tipologie di intervento** a sostegno al cinema e all'audiovisivo, nelle seguenti quattro categorie:

- a) **incentivi e agevolazioni fiscali** (articoli [15-22](#)), ed in particolare le varie tipologie di **credito di imposta** (c.d. *tax credit*), rispettivamente per le imprese di **produzione** (articolo 15), per le imprese di **distribuzione** (articolo 16), per le imprese dell'**esercizio** (articoli 17 e 18), per l'**attrazione in Italia di investimenti** (articolo 19) e per le **imprese non appartenenti al settore cinematografico** (articolo 20).
- b) **contributi automatici** (articoli da [23-25](#));
- c) **contributi selettivi** (articolo [26](#));
- d) **contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva** (articolo [27](#));
- e) gli interventi inclusi nel **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali** (articolo 28) e nel **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo** (articolo 29).

In via generale, la legge n. 220 del 2016 prevede, all'articolo 14, che l'ammissione al sostegno economico pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti esteri nel settore ([articolo 19](#)), sia subordinata ad una serie di **requisiti**.

In primo luogo, il **riconoscimento della nazionalità italiana**, per il quale ci si riferisce a parametri quali la nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica, la ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, la residenza fiscale in Italia dei componenti della *troupe*, le riprese effettuate principalmente in Italia, l'utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia, la post-produzione svolta principalmente in Italia. I **requisiti**, le **modalità** e le **procedure** per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione, sono stati definiti, su proposta del Ministro, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017](#), poi modificato – anche a seguito di indicazioni pervenute dalla Commissione europea, volte ad evitare possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno all'Unione europea – con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2020](#). Nei decreti citati si disciplinano, attraverso un sistema di valutazione "a punti", parametrato a specifiche voci individuate in apposite tabelle allegate al medesimo provvedimento, le modalità di attribuzione provvisoria della nazionalità - in sede di presentazione dell'istanza prima dell'inizio delle riprese - e di attribuzione definitiva della nazionalità - al completamento dell'opera cinematografica o audiovisiva.

Si tenga presente che la nazionalità italiana può essere riconosciuta, ai sensi dell'[articolo 6](#) della legge n. 220 del 2016, anche alle **opere realizzate in coproduzione con imprese estere**, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

In secondo luogo, l'**ammissione al beneficio è in ogni caso esclusa** quando questa è richiesta in relazione ad opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, programmi di informazione e attualità, giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show, programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni, trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi, programmi televisivi. La disciplina di dettaglio contenente l'individuazione dei casi di esclusione delle opere dai benefici della legge è stata dapprima dettata dal [decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 303](#), successivamente più volte integrato e modificato, e recentemente integralmente sostituito dal [decreto ministeriale del 22 gennaio 2025, n. 15](#).

In terzo luogo, come stabilito proprio dal decreto ministeriale da ultimo citato, l'**opera audiovisiva è ammessa ai benefici se essa è ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, per la prioritaria visione in sala cinematografica** e se la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:

- 1) è programmata in sala cinematografica per almeno **duecentoquaranta proiezioni**, in almeno dieci sale cinematografiche, nell'arco di **tre mesi** decorrenti dalla data di prima proiezione;
- 2) la **fruizione in sala cinematografica** costituisce la **prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera** sul territorio nazionale e, per un periodo di **centocinque giorni** decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l'opera non è diffusa attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori *home entertainment*.

In quarto luogo, e limitatamente alle imprese di produzione, l'articolo 7 della legge n. 220 del 2016 stabilisce che, a pena di decadenza dal beneficio concesso, l'impresa, a ultimazione dell'opera, **debba depositare** presso la [Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera](#). Il decreto ministeriale che individua le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del suo deposito presso la Cineteca nazionale, le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche e le iniziative di diffusione della cultura cinematografica e di valorizzazione del patrimonio cinematografico della Cineteca nazionale è il [decreto ministeriale 31 luglio 2017](#), n. 344.

Si tenga presente che **ulteriori requisiti** sono individuati dai vari decreti ministeriali attuativi, sia in relazione alle singole tipologie di intervento di sostegno sia, per ciascuna di esse, per le singole tipologie di opera per cui il sostegno è richiesto. Tra i requisiti fissati trasversalmente per tutte le tipologie di beneficio vi è quello della cosiddetta **eleggibilità culturale dell'opera**, in base alla quale ad essa viene attribuito un punteggio sulla base di talune sue caratteristiche contenutistiche o relative alla sua produzione.

Il successivo **comma 2**, a sua volta suddiviso in dieci lettere, individua i **principi** e i **criteri direttivi** da seguire per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Nel dettaglio, la **lettera a)** del citato comma 2 delega il Governo a istituire il **Forum del cinema e dell'audiovisivo** composto dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore e da esperti nominati dal Ministero della cultura, cui sono trasferite le competenze del [Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo](#).

La **relazione illustrativa** chiarisce che l'obiettivo che si pone alla base della proposta istituzione del **Forum del cinema e dell'audiovisivo** è quello di puntare ad "un modello di gestione più partecipata e consapevole che, integrando le competenze tecniche e le conoscenze

operative, crea le condizioni per una regolamentazione più efficace, trasparente, al passo con l'evoluzione del mercato e vicina alle reali esigenze del comparto".

Con riferimento al **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, si ricorda che la [legge n. 220 del 2016](#), all'[articolo 11](#) assegna a tale organo **compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo**, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo, avvalendosi delle analisi di settore, delle risultanze dell'attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e degli esiti delle consultazioni periodiche avviate con gli operatori di settore.

Il [decreto ministeriale 2 gennaio 2017, n. 2](#) regola il **funzionamento** del Consiglio e il regime di incompatibilità dei suoi componenti. Tale organismo, istituito in sostituzione della preesistente Sezione Cinema della consulta per lo Spettacolo, **dura in carica tre anni, ed è composto da 11 membri**, di cui, otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo con comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata e tre membri scelti dal Ministro tra una selezione di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

I decreti di nomina dei componenti del Consiglio a partire dalla data della sua istituzione sono stati tre: il [decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 109](#); il [decreto ministeriale 17 giugno 2020 n. 284](#) e da ultimo, il [decreto ministeriale del 19 marzo 2024 n. 106](#).

La **lettera b)** del medesimo comma 2 suddivisa a sua volta nei **numeri da 1 a 9**, prevede, quale principio e criterio direttivo, la **razionalizzazione degli interventi di sostegno e promozione dello Stato**, mantenendo o prevedendo, tra l'altro:

1) la **gestione statale del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** di cui all'[articolo 13](#) della legge 14 novembre 2016, n. 220;

2) la **determinazione dei criteri** per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei **contributi a valere sul Fondo** per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo con **decreti non aventi natura regolamentare**, da emanare sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, garantendo la massima trasparenza;

Sul punto si ricorda che una delle novità più significative introdotte dalla [legge n. 220 del 2016](#) è recata dall'[articolo 13](#), che ha previsto, a decorrere dall'anno 2017, l'istituzione del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Fino al 2016**, attraverso la Direzione generale Cinema, le risorse destinate al sostegno al settore cinematografico e audiovisivo venivano erogate a valere sul **Fondo unico per lo spettacolo** (oggi ridenominato "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo", su cui si veda l'apposito [tema web](#)).

Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo e la sua **dotazione** è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili, pur essendo prefissata, nel suo importo minimo, già dalla legge. Allo stato attuale, l'ammontare minimo del fondo in questione è fissato a **700 milioni di euro annui**.

La disciplina concernente la **dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.

Inizialmente, la norma istitutiva del Fondo prevedeva che lo stesso, alimentato a regime con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, avesse una dotazione non inferiore a **400 milioni di euro annui**.

La [Legge di bilancio 2021](#) (Legge 178/2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), ha poi previsto che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non potesse essere inferiore a **640 milioni di euro annui**.

La [Legge di bilancio 2022](#) (Legge 234/2021: articolo 1, comma 348) ha ulteriormente innalzato la dotazione del Fondo a **750 milioni di euro annui** dal 2022.

Da ultimo, la [legge di bilancio 2024](#) (legge n. 213 del 2023), ed in particolare, il comma 538 dell'articolo 1 **ha ridotto da 750 a 700 milioni di euro annui** (a decorrere dal 2024) il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

La **legge di bilancio per il 2026** ha previsto una **riduzione della dotazione del Fondo a 610 milioni per il 2026 e a 500 milioni a decorrere dal 2027**. Il Fondo è allocato sul **capitolo 8599** dello stato di previsione del **Ministero della cultura** ma alle risorse ivi appostate vanno sommate quelle appostate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, ed in particolare al **capitolo 7765** (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema) e al **capitolo 3872** (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Le **modalità di funzionamento e di gestione del Fondo**, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13, sono definite con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione normativa è stato adottato il [decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017](#).

Il **riparto del Fondo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla legge**, ai sensi del comma 5, è effettuato con **decreto** del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Per l'anno 2025, il riparto del Fondo stato è stato adottato con il [decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025](#).

In generale, le **risorse** stanziare per gli interventi diversi da quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove **inutilizzate**, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al **refinanziamento dello stesso Fondo**.

3) l'**armonizzazione degli interventi** dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso accordi di programma;

I **soggetti** istituzionali cui la legge n. 220 del 2016 affida il compito di sostenere, promuovere e valorizzare il settore del cinema e dell'audiovisivo sono lo **Stato**, le **Regioni**, le Province autonome di Trento e di Bolzano e il **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, le cui funzioni sono elencate rispettivamente dagli articoli 10, 4 e 11 della legge.

Lo Stato e, nello specifico, il **Ministero della cultura** tra le attività svolte, ai sensi dell'articolo 10 lettera f), **cura i rapporti** con gli altri Ministeri competenti, **con le regioni** e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private.

4) la **promozione dell'immagine cinematografica** come patrimonio culturale immateriale come definito dall'[articolo 10](#) della [legge 7 ottobre 2024, n. 152](#);

L'articolo 10 della legge n. 152 del 7 ottobre 2024, appena citata, enuncia che lo Stato riconosce il **patrimonio culturale immateriale** come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Il successivo articolo 11 reca una **delega al Governo** per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da esercitare entro 18 mesi

dall'entrata in vigore della norma. La delega non è stata ancora esercitata. Per ogni eventuale approfondimento è possibile consultare l'apposito [dossier](#) sul tema.

5) la previsione di **percorsi formativi** scolastici e universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze, anche attraverso il **rafforzamento delle finalità istituzionali del Centro sperimentale di cinematografia**;

Si ricorda che una delle linee di intervento in cui si suddividono i cosiddetti "**contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva**" di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016 (su cui si veda più diffusamente *infra*, in commento alla lettera f)), è finalizzata a sostenere, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il **potenziamento delle competenze nel cinema**, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'**alfabetizzazione** all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

A tali interventi è attualmente dedicato un importo complessivo pari ad almeno il **3 per cento della dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo. Si segnala tuttavia che la **legge di bilancio per l'anno 2026**, ha previsto la **soppressione di tale vincolo di spesa**. Tale modifica si collega a quelle operate dalla medesima legge con riferimento alla disciplina recata all'articolo 13, comma 5 della legge 220 del 2016. Anche in tal caso, la legge di bilancio ha rimosso i limiti minimi e massimi, rispettivamente del 10 e del 30 per cento dell'importo complessivo per i contributi selettivi (articolo 26) e per i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva, dei quali, il decreto di riparto del Fondo ha dovuto sinora tenere conto.

Il **Centro sperimentale di cinematografia**, nato nel 1934 su iniziativa dell'allora direttore generale per la cinematografia Luigi Freddi (che ribattezzò in tal modo la precedente Scuola di formazione superiore in campo cinematografico), e disciplinato, quale ente di diritto pubblico, dalla [legge 24 marzo 1942, n. 419](#), è stato trasformato in una **fondazione di diritto privato** (la [Fondazione Centro sperimentale di cinematografia](#)) ad opera del [decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#).

La Fondazione è dotata di uno [statuto](#) che ne definisce le finalità, le attività, gli organi, e l'organizzazione interna. Essa è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali. La Fondazione promuove lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni.

La Fondazione, cura, inoltre, la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università. Promuove la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione si articola in due distinti settori di attività: la **Scuola nazionale di cinema** e la **Cineteca nazionale**, entrambi assoggettati ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati, rispettivamente, Preside e Conservatore.

La Fondazione è ente sottoposto alla **vigilanza del Ministero della cultura**, ed in particolare ad opera della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

I **contributi** che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia **per lo svolgimento dell'attività istituzionale** sono posti a carico del **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 220 del 2016.

6) la **promozione dell'integrazione e dell'inclusione**, attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche in contesti caratterizzati da disagio sociale;

Si ricorda che, anche in questo caso, una delle linee di intervento in cui si suddividono i cosiddetti "**contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva**" di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016 (su cui si veda più diffusamente *infra*, in commento alla lettera f)) è volta a sostenere attività finalizzate, tra l'altro, **all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali** mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con gli altri Ministeri competenti e con altri soggetti pubblici e privati.

7) l'individuazione di **strumenti di accesso al credito agevolato** anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi compresa la società [Istituto per il credito sportivo e culturale Spa](#);

Si ricorda che [l'Istituto per il credito sportivo e culturale](#) è una società per azione di diritto singolare (già ente pubblico economico), istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453](#), che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. La legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), in particolare all'articolo 1, commi da 619 a 626, ne ha disposto la **trasformazione in società per azioni** di diritto singolare, denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa", prevedendone contestualmente l'assoggettamento alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

8) la **rimessa degli incentivi per le sale cinematografiche** mediante l'**introduzione di contributi diretti, in luogo dell'istituto del credito d'imposta**, non soggetti a tassazione e volti a favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche nonché di incentivi per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di quelle inattive e per le attività di ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico;

Su tale specifico aspetto, la **relazione illustrativa** evidenzia che "**il credito d'imposta** per le imprese dell'esercizio cinematografico, e in particolare per le piccole e medie imprese del settore, è strutturalmente complesso e costoso ed è pertanto preferibile adottare la modalità del contributo diretto, calcolato secondo il medesimo schema dei previgenti crediti d'imposta."

Si ricorda che l'**impresa di esercizio cinematografico** come definita dalla disciplina attuativa della legge n. 220 del 2016, è l'impresa che **gestisce almeno una sala cinematografica**, intesa come uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a proiezione cinematografica e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente, **o una sala cinematografica storica**, intendendosi per "storica" la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Alle imprese di esercizio cinematografico, ai sensi dell'**articolo 17** della legge 220 del 2016, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la **realizzazione di nuove sale** o il **ripristino** di sale inattive, per la **ristrutturazione** e l'**adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento.

Alle medesime imprese, ai sensi del successivo **articolo 18**, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, è riconosciuto inoltre un **credito d'imposta appositamente dedicato al potenziamento dell'offerta**, nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese.

Le disposizioni applicative in materia dei crediti di imposta di cui ai citati articoli sono state recentemente sostituite, e sono ora recate dal [decreto interministeriale n. 411 del 4 novembre 2025](#).

Con specifico riferimento ai **contributi** già esistenti per i **gestori** delle sale cinematografiche, si ricorda che, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, ai sensi dell'**articolo 28** della legge n. 220 del 2016 costituisce tuttora **apposita sezione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, con una dotazione pari a fino a **20 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2024, il **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali**, a valere sul quale sono finanziati contributi finalizzati:

- a) alla **riattivazione di sale cinematografiche** chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) alla **realizzazione di nuove sale**, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- c) alla **trasformazione delle sale o multisale esistenti** in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- d) alla **ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale**; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

Si segnala che la **legge di bilancio per l'anno 2026** è intervenuta sulla quantificazione delle risorse da destinare al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, sopprimendo il riferimento ad una **dotazione** annuale specifica (attualmente fissata, come si è detto, in fino a 20 milioni di euro annui) e stabilendo che essa venga **determinata annualmente** con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5.

9) l'**affidamento della gestione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa** o ad altro intermediario bancario sottoposto a vigilanza prudenziale, individuato in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

La **lettera c)** del comma 2 in commento contempla, quale principio e criterio direttivo della delega, la **ricognizione delle disposizioni abrogate** espressamente, tacitamente o implicitamente.

La **lettera d)** introduce, quale principio e criterio direttivo della delega, il **coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti**, apportando alle stesse le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa nonché per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

La **lettera e)** del comma 2, a sua volta suddivisa nei **numeri da 1 a 6**, delega il Governo a procedere all'**aggiornamento delle procedure**, assicurando la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, prevedendo tra l'altro:

- 1) il mantenimento di almeno tre finestre dei **contributi selettivi** per ciascuna annualità;
- 2) la necessità di **finestre predeterminate** e fisse per ciascuna annualità, con riferimento ai bandi per la concessione dei **contributi** finalizzati alla promozione di **festival, premi e rassegne**;
- 3) la necessità e l'effettività del **rispetto dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni** delle singole linee di intervento;
- 4) l'**incremento del personale degli uffici della Direzione generale** cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
- 5) i **limiti alla concessione dei contributi selettivi** per le opere audiovisive per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a **5 milioni di euro**, favorendo in tal modo:
 - 5.1) **le opere prime e seconde**;
 - 5.2) **le opere realizzate da giovani autori**;
 - 5.3) **i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste**;
 - 5.4) **le opere di particolare qualità artistica**.
- 6) il riconoscimento della figura del **responsabile dei crediti d'imposta**, per garantire la massima trasparenza;

Per quanto concerne i **contributi selettivi**, si ricorda che la legge n. 220 del 2016, all'**articolo 26** stabilisce che il **Ministero**, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

I contributi in questione, **erogati a fondo perduto**, sono destinati, per una spesa **massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024**, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche *una tantum*, per la realizzazione dell'opera.

I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera** o del **progetto da realizzare**, in base alla **valutazione di una commissione di esperti** nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

La **normativa secondaria attuativa** dell'articolo 26 citato è costituita attualmente dal [decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024](#).

Quanto ai **limiti massimi di intensità d'aiuto** previsti per le varie linee di intervento, la loro definizione è demandata, dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale, ai singoli bandi emanati dalla Direzione.

Quanto alla **previsione di finestre per la concessione dei bandi**, si segnala che il citato decreto ministeriale non reca norme specifiche riguardanti le finestre temporali di presentazione delle domande di contributo e i massimali di contributo relative a ciascuna linea di finanziamento.

Al contrario, il **precedente decreto ministeriale del 31 luglio 2017, n. 343** prevedeva, all'articolo 3, **tre scadenze annuali** per la presentazione delle domande e tre sessioni di valutazione, e all'articolo 8 stabiliva il **costo di produzione massimo ammissibile**, ai fini dell'accesso alla contribuzione, delle opere cinematografiche prime e seconde, di giovani autori, di opere difficili realizzate con modeste risorse finanziarie, di opere di elevata qualità artistica.

Ulteriori **contributi** sono previsti dall'**articolo 27** della legge 220 del 2016 che destina gli stessi alle **attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva** (su cui si veda più diffusamente *infra*, in commento alla lettera *f*). Tale norma prevede, tra gli altri, che il Ministero della Cultura conceda contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni che sostengono i **festival, le rassegne e i premi di rilevanza nazionale ed internazionale**.

Per **Festival** si intende una manifestazione culturale nel campo cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio specifico legato alla manifestazione da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione.

Per **Rassegna** si intende una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica.

Per **Premio** una manifestazione culturale consistente nella selezione di progetti di opere cinematografiche, televisive o web e nell'assegnazione, da parte di una giuria qualificata, di riconoscimenti e premi a operatori del settore in relazione alla loro partecipazione, alla scrittura, alla produzione o alla diffusione di una specifica opera audiovisiva o di una pluralità di opere audiovisive nel corso di più anni;

A titolo esemplificativo si segnala il **bando** adottato dal Ministero per l'anno 2025 per la concessione di contributi per il finanziamento di **festival, rassegne, premi cinematografici e audiovisivi**. Il **decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025** di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, ha previsto la somma di **7 milioni di euro** per il finanziamento di tali iniziative. Il bando precisa all'articolo 2 che le iniziative per le quali si richiede il contributo devono essere realizzate nel periodo fra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo è stata fissata, perentoriamente, dal 30 luglio 2025 al 27 agosto 2025. Nel bando riferito all'annualità 2024, il termine perentorio di presentazione delle domande era fissato nell'arco temporale dal 1° luglio 2024 al 28 luglio 2024. Per la presentazione delle domande di contributo, la proposta di legge in esame intende definire **finestre temporali predeterminate e fisse per ciascuna annualità**.

In ordine a quanto contenuto al punto 4) della lettera e) in commento, nella **relazione illustrativa** si legge che, in un'ottica di razionalizzazione, si intende potenziare e sviluppare le strutture organizzative ministeriali esistenti attraverso un ampliamento della **dotazione organica** e una **rinnovata articolazione degli uffici dirigenziali**. Per un approfondimento sull'organizzazione delle strutture ministeriali, ed in particolare sui compiti e sulla struttura organizzativa della Direzione generale Cinema e audiovisivo, si rimanda alla consultazione della sezione del presente **dossier** relativa all'A.C. 2360.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera f)** prevede la garanzia della più ampia **fruizione del cinema**, attraverso l'adozione di politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e alla diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, soprattutto nelle generazioni più giovani e nei territori più complessi, nonché attraverso lo studio e l'analisi dei consumi.

Sulle finalità individuate dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera *f*), vengono in rilievo i **contributi per la promozione cinematografica e audiovisiva** di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 220 del 2016, già sopra citati in relazione ai festival, premi e rassegne, e qui più diffusamente descritti. Essi sono concessi per le seguenti finalità:

- a) favorire lo **sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva** in Italia;
- b) promuovere le **attività di internazionalizzazione** del settore;
- c) **promuovere**, anche a fini turistici, **l'immagine dell'Italia** attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- d) sostenere la realizzazione di **festival, rassegne e premi** di rilevanza nazionale ed internazionale (su cui si veda *supra*, in commento alla lettera e));
- e) promuovere le **attività di conservazione, restauro e fruizione** del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche;
- f) sostenere la programmazione di **film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione**;
- g) sostenere, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle **associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose** nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai **circoli di cultura cinematografica**;
- h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo **sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico** ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche in accordo con altri soggetti pubblici e privati interessati, nonché per la realizzazione di **indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto** economico, industriale e occupazionale; (su cui si veda *supra*, in commento alla lettera b), numero 6)).
- i) sostenere, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il **potenziamento delle competenze nel cinema**, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché **l'alfabetizzazione** all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (su cui si veda *supra*, in commento alla lettera b), numero 5)).

Il decreto ministeriale vigente concernente le **disposizioni applicative** in materia di contributi alle attività di promozione è il **decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017**, come modificato dal **decreto ministeriale n. 399 del 10 agosto 2020**.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera g)** inoltre il **sostegno alla filmografia di genere**, con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell'azione, della fantascienza, dell'orrore e storico.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera h)** prevede la **razionalizzazione e la semplificazione** della normativa in materia di **cineturismo** e di **autorizzazioni alle riprese**.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera i)** dispone la **razionalizzazione delle competenze e dei procedimenti** spettanti alle amministrazioni statali e alla società **Cinecittà Spa** in materia di cinema e audiovisivo.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi 585-588, l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è stato trasformato nella società per azioni **Cinecittà S.p.A.** che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al medesimo istituto. Cinecittà S.p.A. ha sede a Roma ed è una società pubblica, con socio unico il Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della cultura, d'intesa con il MEF medesimo.

Tra le principali **attività svolte** dalla società, come si evince dallo [statuto](#), essa svolge attività nel settore del cinema e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi e, più in generale, della comunicazione e della formazione professionale, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione culturale e comunicazione sociale di rilevante interesse per collettività. Svolge inoltre attività di promozione del settore della cinematografia e dell'audiovisivo, anche attraverso il patrocinio, la realizzazione, la gestione, l'organizzazione di manifestazioni, proprie o di terzi, di iniziative di carattere culturale, nonché la partecipazione a mostre, festival, fiere ed eventi. Provvede alla diffusione, la distribuzione, anche in compartecipazione con terzi, in Italia ed all'estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio e alla conservazione, all'adeguamento tecnologico, al restauro e alla valorizzazione, del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico di proprietà della società, ovvero in gestione alla stessa. La Fondazione è ente sottoposto alla **vigilanza del Ministero della cultura**, ed in particolare ad opera della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Le **risorse da assegnare a Cinecittà Spa** per la realizzazione del proprio programma di attività e per il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC) da essa gestito sono poste a carico del **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 220 del 2016.

Si segnala che al "**Progetto Cinecittà**" è destinato inoltre uno specifico Investimento, il 3.2, della Componente 3 (Turismo e cultura 4.0) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) del **PNRR**. L'obiettivo dell'investimento è rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Il progetto è costituito da tre linee di azione.

- **Linea A:** Costruzione di 5 nuovi studi cinematografici e recupero di 4 studi già esistenti e degli annessi, comprese soluzioni ad alto contenuto tecnologico.

- **Linea B:** Investimenti innovativi per potenziare le attività produttive e formative del Centro sperimentale di cinematografia, compresi nuovi strumenti per la produzione audiovisiva, l'internazionalizzazione, gli scambi culturali e formativi; sviluppare infrastrutture (produzione virtuale live set) ad uso professionale e didattico attraverso l'e-learning, la digitalizzazione e l'ammodernamento del patrimonio edilizio e impiantistico, in particolare nell'ottica di favorire la trasformazione tecnologica e ambientale; conservazione e digitalizzazione del patrimonio audiovisivo.

- **Linea C:** Rafforzamento delle capacità e competenze professionali nel settore audiovisivo, in 3 macro-aree professionali: imprenditoriale/manageriale; creativo/artistico; operai tecnici.

Le risorse stanziate sono **230 milioni di euro**, da utilizzare integralmente entro il primo semestre del 2026.

Infine, il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera I)** stabilisce l'introduzione dell'**obbligo di restauro dei prodotti cinematografici e audiovisivi in caso di emergenza conservativa**.

Si valuti l'opportunità di specificare già in legge delega quali siano i soggetti su cui graverà l'obbligo di cui alla lettera I).

La disciplina prevista ai commi 3, 4 e 5, è riportata alla fine della presente sezione del dossier.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'**aggiornamento delle disposizioni in materia di promozione delle opere italiane ed europee** di cui al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208](#), al fine di adeguare l'impianto normativo alle trasformazioni del contesto di mercato, alle nuove dinamiche di consumo e ai mutati modelli di ideazione, sviluppo, produzione, distribuzione e diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive.

L'adozione dei predetti decreti dovrà avvenire sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al successivo comma 2 del presente articolo, in conformità alla [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 e nel rispetto delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il [decreto legislativo n. 208 del 2021](#) reca il **Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA)**. Tale provvedimento, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, con l'obiettivo di assicurare il corretto funzionamento del mercato unico europeo, è stato recentemente modificato dal [decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50](#) che ha introdotto disposizioni integrative e correttive del citato testo unico, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Il TUSMA disciplina la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

Nello specifico, per quanto di diretto interesse in relazione al contenuto della proposta di legge in commento, il **Titolo VII** del testo unico (articoli 52-58) reca la disciplina sulla **promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi**. Il decreto correttivo del 2024 sopra citato ha inciso significativamente su tale disciplina modificando - per i fornitori di servizi media sia lineari che a richiesta - il sistema delle quote di programmazione e investimento in opere europee, in particolare italiane e indipendenti.

L'**articolo 52** reca i principi generali in materia e stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni del testo unico in materia.

Il successivo **articolo 53** reca gli **obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari**. Ai sensi dell'articolo 3, lettera p), tale tipo di servizio è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi. Tale norma stabilisce che tale tipologia di fornitori riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Alle **opere di espressione originale italiana**, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee, nella misura:

a) della **metà**, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) di un **terzo**, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

L'**articolo 54** reca, invece, la disciplina sugli **obblighi di investimento in opere europee** dei fornitori di servizi di media audiovisivi **lineari**, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Essi **riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento**. Una sotto quota pari alla metà della quota predetta è riservata a **opere di espressione originale italiana** ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Parimenti, **per le opere cinematografiche di espressione originale italiana**, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, riservano una sotto quota della quota prevista per le opere europee, pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui.

Per quanto concerne gli obblighi di investimento in opere europee cui soggiace **la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**, l'articolo 54, comma 4 precisa che dev'essere riservata al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti **una quota** dei ricavi complessivi annui **non inferiore al 17 per cento**. Una sotto quota pari alla metà del 17 per cento è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. La medesima concessionaria del servizio pubblico riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti.

L'articolo 55 reca invece la disciplina degli **obblighi riguardanti i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (on demand)**. In tal caso ai sensi dell'articolo 3, lettera g) del medesimo decreto, si tratta di un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi, scelto al momento dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media. Tale tipologia di fornitori, soggetti alla giurisdizione italiana, promuovono la **produzione di opere europee** e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente una serie di obblighi: devono garantire che almeno il 30% dei titoli disponibili nel catalogo siano opere europee; devono investire almeno il 16 per cento dei ricavi netti annui realizzati in Italia in opere europee; una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.

L'articolo 56 reca invece i compiti di regolazione, controllo e attuazione attribuiti all'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**. Nello specifico, l'autorità adotta **regolamenti attuativi** per definire **modalità tecniche** di adempimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55; verifica il **rispetto degli obblighi di programmazione e investimento** da parte dei fornitori e applica, ove necessario, in caso di inadempimento, le **sanzioni** previste. Rispetto ai regolamenti appena citati, si segnala che ad oggi non risultano stati adottati. L'autorità, inoltre, in applicazione del principio di flessibilità, aggiorna regolamenti, regole e criteri in base alle evoluzioni del mercato audiovisivo e tecnologico. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una **relazione** sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si dà conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana. Il successivo **articolo 57** stabilisce che mediante un apposito **regolamento**, adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministero della cultura, sentita l'AGCOM, è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, **la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana**, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi. Tale regolamento deve essere aggiornato con cadenza almeno triennale anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'AGCOM e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate. Tale regolamento, che ai sensi dell'articolo 57 avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2024, ad oggi non risulta emanato.

Infine, l'articolo 58 **esclude** l'applicazione delle regole appena illustrate stabilendo che esse non si applicano ai **fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale** e ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in **simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche**.

Il **comma 2**, a sua volta suddiviso nelle lettere, dalla a) alla f), reca **i principi e i criteri direttivi** ai quali attenersi per l'attuazione della delega.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera a)** delega il Governo a **rendere più trasparenti ed efficaci le procedure** in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti e alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti **meccanismi di flessibilità** rispetto a tali obblighi.

Il principio e criterio direttivo di cui alla successiva **lettera b)** delega il Governo ad adeguare la disciplina in materia di promozione ai principi di **proporzionalità, adeguatezza, efficacia e semplificazione**, al fine di definire con maggiore coerenza e certezza gli obblighi, le procedure e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la **massima armonizzazione tra gli obblighi** cui sono tenuti i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera c)** delega il Governo all'introduzione di meccanismi per orientare il mercato verso una maggiore **concorrenza**, una maggiore **pluralità di linee editoriali** e una formazione ed equa distribuzione del valore dei **diritti di sfruttamento delle opere**, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato nonché tenuto conto dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera d)** delega il Governo ad **adeguare** le modalità di applicazione degli obblighi e delle procedure di cui al presente comma **ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari**.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera e)** delega il Governo ad aggiornare la definizione di **produttore indipendente** cui all'**articolo 3**, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché le altre definizioni inerenti alla **promozione delle opere europee e italiane** di cui al titolo VII del medesimo decreto legislativo n. 208 del 2021, **attribuendo tale competenza al Ministero della cultura**.

Si ricorda che il **produttore indipendente**, definito dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 208 del 2021, è l'operatore che svolge attività di produzione audiovisiva che non sia controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi, e che, alternativamente, o non abbia destinato per un periodo di tre anni più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore, o sia titolari di diritti secondari.

Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia la competenza che, ai sensi del principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) in commento, in sede di attuazione della delega dovrebbe essere attribuita al Ministero della cultura, in ragione del fatto che l'aggiornamento delle definizioni recate dal decreto legislativo n. 208 del 2021, che il citato principio e criterio direttivo delega il Governo ad effettuare, non potrà che avvenire tramite atto normativo di rango primario.

Infine, il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera f)** delega il Governo a prevedere un **adeguato sistema di verifica, controllo e valutazione** dell'efficacia nonché un appropriato sistema sanzionatorio, attribuendo le competenze in materia di **verifica degli obblighi di programmazione**, di cui agli articoli [53](#) e [55](#) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, [all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni](#) e le attribuzioni in materia di **verifica degli obblighi di investimento**, di cui agli articoli [54](#) e [55](#) del medesimo decreto legislativo n. 208 del 2021, al **Ministero della cultura**. Attualmente, invece, come si è detto *supra*, il TUSMA pone anche le competenze in materia di verifica degli obblighi di investimento in capo all'AGCOM.

Come sopra anticipato, la disciplina prevista ai commi 3, 4 e 5, è riportata in calce alla presente sezione del dossier.

L'**articolo 3** è composto da **cinque commi**.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a **istituire**, presso il Ministero della cultura, **una banca di dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e una banca di dati unica dei fonogrammi**, al fine di agevolare la corretta identificazione di coloro cui spettano i **diritti connessi ai diritti di autore** e di evitare eventuali discordanze tra i dati contenuti nelle banche di dati gestite dagli organismi di gestione collettiva.

Il **comma 2**, a sua volta suddiviso in sei lettere, reca i principi e i criteri direttivi ai quali attenersi per l'attuazione della delega.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera a)**, suddivisa nei numeri da uno a quattro, stabilisce che con riferimento alla **banca di dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori**, si prevede la **registrazione** dei seguenti dati:

- 1) i nomi degli artisti interpreti o esecutori aventi diritto al compenso;
- 2) il titolo dell'opera cinematografica o assimilata ovvero dell'opera teatrale;
- 3) i nomi degli autori di cui all'[articolo 44](#) della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), e l'anno di produzione;

Si ricorda che tale norma stabilisce che si considerano **coautori** dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico.

4) i nomi degli artisti interpreti, esecutori e doppiatori, primari e comprimari, e del direttore del doppiaggio, con l'indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera b)** con riferimento alla **banca di dati unica dei fonogrammi**, dispone che in essa si provveda alla **registrazione** dei seguenti dati:

- 1) il titolo dell'opera musicale;
- 2) il nome dell'autore, del produttore di fonogrammi originario e, se distinto dal produttore di fonogrammi, del titolare dei diritti esclusivi di cui all'[articolo 72](#) della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- 3) i nomi degli artisti interpreti o esecutori aventi diritto al compenso, primari e comprimari, con l'indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi.

Si noti che i **contenuti** delle due istituende banche dati - come risulta dalla lettura combinata dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) in commento - si configura come di **natura sostanzialmente analoga**: vi saranno registrati, in entrambi i casi, il titolo dell'opera e le informazioni concernenti gli autori e gli interpreti/esecutori. La differenza sostanziale tra le due banche dati sembra consistere nel fatto che la **prima banca dati** è dedicata alle **opere cinematografiche o assimilate o teatrali**, e la **seconda** ai **fonogrammi**.

Tuttavia, la **denominazione** della prima banca dati - **banca di dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori** - è assegnata non sulla base della tipologia di opera - come invece è per la seconda banca dati - ma sulla base dei soggetti che la interpretano. Questa scelta sembra andare a **scapito della chiarezza e della sistematicità del testo**.

Si tenga peraltro presente che l'articolo 80 della legge n. 633 del 1941, in apertura dal Capo III del Titolo II - volto a disciplinare per l'appunto i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori - definisce "**artisti interpreti ed artisti esecutori** gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in **qualunque modo opere dell'ingegno**, siano esse tutelate o di dominio pubblico". Non quindi, le sole opere cinematografiche o assimilate o le opere teatrali, ma anche i fonogrammi.

Si valuti l'opportunità di modificare la denominazione della prima banca dati, identificando anch'essa - come del resto avviene per la denominazione della seconda banca dati - sulla base della tipologia di opera

eseguita o interpretata.

Il principio e criterio direttivo di cui alla successiva **lettera c)** stabilisce che con riferimento ad entrambe le banche di dati, occorre **certificare l'identificazione dei titolari del diritto connesso** e, per ciascuno di essi, dell'organismo di gestione collettiva cui è stato affidato il mandato, dell'anno di competenza e della tipologia di diritto oggetto del mandato.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera d)** delega il Governo a prevedere la **migrazione nelle nuove banche di dati** di cui al comma 1 dei dati presenti nelle banche di dati gestite dagli organismi operanti nel settore dell'amministrazione e dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. La consultazione delle nuove banche di dati è consentita agli **organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore** operanti ai sensi della presente legge e agli utilizzatori tenuti al pagamento dei compensi di cui agli articoli [73](#), [73-bis](#), [80](#), [84](#) e [180-ter](#) della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), previo pagamento, limitatamente agli utilizzatori di cui ai citati articoli, di un canone di abbonamento fissato dal decreto legislativo di cui al comma 1.

Il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera e)** delega il Governo a disciplinare le **modalità di costituzione delle nuove banche di dati**, di un **comitato di vigilanza e controllo** presieduto da un rappresentante del Ministero della cultura e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori, delle **modalità di consultazione** delle banche di dati, nonché degli **obblighi e dei tempi di comunicazione** previsti in capo ai produttori di opere cinematografiche e assimilate, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di gestione collettiva.

Infine, il principio e criterio direttivo di cui alla **lettera f)** delega il Governo a prevedere tra le autorità competenti nel caso in cui le parti non pervengano a un accordo sulla definizione del compenso dovuto ai titolari dei diritti connessi, la facoltà di costituire un **tavolo negoziale** finalizzato alla **determinazione della tariffa da applicare** per l'utilizzo dei diritti connessi, al quale partecipano i rappresentanti degli organismi di gestione collettiva e dell'associazione di categoria cui appartiene l'utilizzatore coinvolto nella negoziazione. Tale costituzione avviene su istanza di un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore o della associazione di categoria cui appartiene l'utilizzatore obbligato al pagamento dei compensi di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con riferimento agli articoli di legge citati dal provvedimento in esame, in materia di diritto di autore, si rappresenta quanto segue.

L'[articolo 72](#), è collocato nel titolo II della legge sul diritto d'autore dedicato ai **diritti connessi**, cioè quei diritti riconosciuti a soggetti diversi dall'autore, ma che partecipano alla produzione, diffusione o sfruttamento economico dell'opera. La norma in commento, dedicata ai **diritti del produttore di fonogrammi**, stabilisce che salvi i diritti spettanti all'autore, il **produttore di fonogrammi** ha il diritto esclusivo di:

a) **autorizzare la riproduzione** diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) **autorizzare la distribuzione** degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) **autorizzare il noleggio ed il prestito** degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) **autorizzare la messa a disposizione** del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

I successivi articoli [73](#) e [73-bis](#) della legge 633 del 1941 disciplinano i **diritti connessi** relativi alla **comunicazione al pubblico di fonogrammi e videogrammi**, ossia di registrazioni sonore e audiovisive, in particolare in contesti pubblici o commerciali.

L'[articolo 73](#) stabilisce che il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a **ricevere un compenso** per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Ai sensi dell'[articolo 73-bis](#) gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 sopra citato è effettuata a scopo non di lucro.

L'[articolo 80](#), ricompreso nel capo dedicato ai **diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori**, stabilisce che si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) **autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche**;

b) **autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche**;

c) **autorizzare la comunicazione al pubblico**, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'[articolo 73-bis](#). Tali

diritti, ai sensi del comma 3 della norma in commento, non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

d) **autorizzare la messa a disposizione del pubblico** in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente;

e) **autorizzare la distribuzione delle fissazioni** delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) **autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni**: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il successivo **articolo 84** stabilisce, al comma 1, che salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

Ai sensi del comma 2, agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione.

Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, ivi incluse le opere teatrali, agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine l'articolo **180-ter** dispone che per i diritti di cui agli articoli sopra illustrati, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parità di trattamento.

I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze.

Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti vengono tenute a disposizione per quattro anni, secondo quanto indicato dall'**articolo 19** del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e utilizzate secondo le modalità ivi previste.

Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata la facoltà prevista al comma 2, ossia quella che consente ai titolari dei diritti di escludere le loro opere dai meccanismi di licenza.

Infine, l'articolo in commento non pregiudica l'applicazione di altri meccanismi di concessione di licenze collettive.

Venendo al contenuto dei **commi 3, 4 e 5 di ciascuno dei tre articoli** sopra descritti, essi recano disposizioni sostanzialmente comuni ad essi.

In particolare, il **comma 3** di ciascun articolo stabilisce che i decreti legislativi abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 4** di ciascun articolo reca il **procedimento di adozione dei decreti legislativi** di cui agli articoli 1, 2 e 3 sopra riepilogati, **differenziandosi soltanto nell'individuazione dei ministeri coinvolti** nell'adozione dei rispettivi atti.

Quanto ai decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della **disciplina del cinema e dell'audiovisivo**, l'articolo 1 comma 4 stabilisce che i decreti siano adottati su proposta del **Ministro della cultura**, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo.

Quanto ai decreti legislativi per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di **promozione delle opere italiane ed europee** di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l'articolo 2, comma 4 stabilisce che essi siano adottati su proposta del **Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Quanto ai decreti legislativi volti a istituire, presso il Ministero della cultura, una **banca di dati unica** audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e una banca di dati unica dei fonogrammi, l'articolo 3 comma 4 stabilisce che essi siano adottati su proposta del **Ministro della cultura**.

Nel dettaglio, il comma 4 degli articoli 1, 2 e 3 sopra riportati, prevedono che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta dei Ministri competenti, previa **intesa** in sede di **Conferenza unificata** e previa acquisizione del **parere del Consiglio di Stato**, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono corredati di una **relazione tecnica** nella quale si dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi o dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono **trasmessi alle Camere**, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Laddove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi indicati, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi delle funzioni consultive del Consiglio di Stato, esercitando la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del [testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato](#), può richiedere al medesimo di redigere l'articolato normativo.

In tal caso il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi di decreto legislativo redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie o opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.

Infine, il **comma 5 di ciascun articolo, reca la clausola di neutralità finanziaria** e precisa che i decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Contenuto della proposta di legge A.C. 2731

La proposta di legge in esame ([A.C. 2731](#)), costituita da **un articolo**, a sua volta suddiviso in **dieci commi**, novella la legge 220 del 2016 e, in particolare, aggiunge l'**articolo 10-bis** che prevede l'istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in commento stabilisce che, al fine di rendere autonoma la gestione delle risorse e dei finanziamenti per le opere cinematografiche e dell'audiovisivo, **dal 1° gennaio 2026 è istituita l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo**.

L'agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura.

Il successivo **comma 2** stabilisce che l'**Agenzia assume le funzioni relative al settore del cinema e dell'audiovisivo**, di cui all'[articolo 10](#) della legge 220 del 2016, ivi comprese le funzioni attualmente svolte dalla **Direzione generale cinema e audiovisivo**, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *g)*, *l)*, *m)* e *n)* del comma 2 dell' [articolo 17](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57](#).

Per un approfondimento sulle funzioni statali attribuite al Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 10 e sulle competenze assegnate alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA), si rimanda alla consultazione della sezione del presente [dossier](#) dedicata all'A.C. 2360.

La norma prosegue affermando che l'Agenzia coordina altresì le **attività di formazione** inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, verificando la qualità e certificando i servizi offerti dalle **Film Commission** di ciascuna regione e dalle associazioni di categoria. L'Agenzia elabora, inoltre, con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema, un **piano triennale per la formazione**, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dal comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche del settore.

Le Film Commission si conformano al piano triennale, con l'obiettivo di favorire la crescita del settore, il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano nonché di incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici destinati al settore medesimo.

Si ricorda che l'[articolo 2](#), comma 1, lettera v), della legge n. 220 del 2016 definisce **Film Commission** l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue **finalità di pubblico interesse** nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce **supporto e assistenza** alle **produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali** e, a titolo gratuito, alle **amministrazioni competenti** nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

L'[articolo 4](#), comma 3, della medesima legge stabilisce che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Regioni e le Province autonome, attraverso le Film Commission, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva. A tal fine, tali organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio e promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

Alle Film Commission può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo **indirizzi e parametri generali** definiti in un apposito **decreto del Ministro**, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto ministeriale in questione è il [decreto ministeriale n. 63 del 25 gennaio 2018](#).

Per facilitare il dialogo tra il Ministero e le amministrazioni regionali e provinciali, presso la Direzione Generale Cinema opera il **Coordinamento nazionale delle Film Commission** (articolo 1, comma 3 del citato decreto ministeriale). Al Coordinamento partecipano: il Direttore generale Cinema e audiovisivo o un suo delegato; un rappresentante delle Film Commission per ciascuna Regione o Provincia autonoma, purché previste dal rispettivo ordinamento della amministrazione regionale o provinciale; un rappresentante di ciascuna Regione o Provincia autonoma che finanzia almeno una Film Commission.

Il Coordinamento svolge varie funzioni nell'ottica di migliorare le relazioni tra i due ambiti di intervento, tra le quali: attività di analisi, comparazione e proposta con l'obiettivo di armonizzare e rendere più efficaci gli interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e audiovisivo, di monitorare l'esito delle politiche territoriali, nonché di proporre azioni coordinate di promozione della produzione italiana all'estero. Il Coordinamento stabilisce le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.

La normativa prevede inoltre che i fondi di sostegno economico stanziati da Regioni o Province autonome, affidati a Film Commission o ad altri soggetti pubblici o privati, debbano attenersi a **indirizzi e parametri comuni**, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del succitato decreto ministeriale, tra i quali, si prevede: la destinazione delle risorse per le finalità previste dall'articolo 4 della legge n. 220 del 2016 e la definizione di misure coerenti con l'impianto complessivo di sostegno delineato con i contributi e benefici di cui alla medesima legge, avvalendosi, laddove possibile, delle qualifiche e dei riconoscimenti attribuiti ai sensi della medesima legge; il rispetto della normativa europea, con particolare riguardo ai limiti di intensità; pubblicità e trasparenza dei bandi per l'assegnazione delle risorse, nonché certezza nei tempi di erogazione delle medesime; adeguati sistemi di monitoraggio e controllo dell'utilizzo delle risorse, nonché procedure di restituzione e sanzione; individuazione di meccanismi di attribuzione dei fondi che tengano anche conto dell'entità della spesa sul territorio; semplificazione e razionalizzazione delle procedure di selezione, assegnazione, rendicontazione e monitoraggio dei contributi ovvero dei benefici, ivi inclusa la relativa modulistica.

Il **comma 3** reca la disciplina concernente il **trasferimento di personale all'Agenzia**. In particolare, il comma citato prevede che con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono trasferite all'Agenzia parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il personale trasferito non può superare il 70 per cento del personale in servizio alla data del 1° dicembre 2025 presso la citata Direzione generale, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro al quale appartengono all'atto del trasferimento. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. Essa può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque in numero non superiore a quaranta unità, ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 14, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.

Il successivo **comma 4** disciplina, invece, gli **organi** dell'Agenzia. La norma in questione stabilisce che sono organi dell'agenzia:

a) il **direttore dell'Agenzia**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli è scelto in base a **criteri di alta professionalità, dimostrata capacità manageriale e qualificata esperienza** nell'esercizio di funzioni attinenti al settore di attività dell'Agenzia medesima tra soggetti che, nei dieci anni antecedenti la designazione, non abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. La proposta di nomina è sottoposta al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del **parere favorevole** espresso dalle predette Commissioni **a maggioranza dei due terzi dei componenti**. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. L'**incarico** di direttore dell'Agenzia ha la **durata di tre anni**, è **rinnovabile una sola volta** ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata;

b) il **consiglio di amministrazione** è composto da un rappresentante della Film Commission di ciascuna regione o provincia autonoma; la regione o la provincia autonoma che abbia riconosciuto e sostenga più di una Film Commission designa comunque un unico rappresentante. Il **presidente** del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'incarico di componente del consiglio di amministrazione, come per l'incarico di direttore dell'Agenzia ha la durata di tre anni, è

rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata;

c) il **collegio dei revisori dei conti** è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati dal Ministro della cultura, che designa altresì i due membri supplenti.

Il **comma 5** reca la disciplina degli **oneri relativi al personale** e alle **spese di funzionamento dell'Agenzia**. Ad essi si fa fronte:

a) mediante corrispondente utilizzo delle **risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa** del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla **Direzione generale cinema e audiovisivo**;

b) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.

Il successivo **comma 6** dispone che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo **statuto dell'Agenzia**. Esso disciplina le **funzioni** e le **competenze** degli organi nonché indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto.

L'Agenzia **opera** nel rispetto dei **principi di legalità** e di **imparzialità**, con criteri di **efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione**.

Il **comma 7** prevede che gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il **comma 8** stabilisce che per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli [8](#) e [9](#) del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#).

Per un approfondimento sulla disciplina recata dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo, si rimanda alla consultazione della sezione del presente dossier dedicata all'A.C. 2360.

Il **comma 9** reca le **disposizioni di carattere finanziario** e stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine il **comma 10** precisa che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le **modalità di attuazione** del presente articolo.

Contenuto della proposta di legge A.C. 2794

La proposta di legge in esame ([A.C. 2794](#)) si compone di **8 capi** e **36 articoli** e reca la "**Disciplina del settore del cinema e dell'audiovisivo**".

Come si legge nella relazione illustrativa, il settore cinematografico e audiovisivo, nel corso degli anni, ha mostrato crescenti elementi di fragilità non riconducibili a una riduzione della domanda culturale o a una crisi della creatività, bensì a criticità strutturali del quadro normativo e amministrativo. In particolare, la stratificazione degli interventi, non sempre coordinati, l'instabilità della disciplina, l'assenza di una programmazione pluriennale delle politiche e delle risorse e l'incertezza dei tempi di accesso e di erogazione dei sostegni pubblici hanno inciso negativamente sulla capacità di pianificazione industriale delle imprese, sia di soggetti più piccoli e indipendenti, con maggiori difficoltà di accesso al credito, sia di realtà

strutturate, che investono solo in presenza di quadri regolatori stabili, sulla continuità produttiva e occupazionale e sull'attrattività del settore nei confronti degli investimenti privati, nazionali e internazionali.

Pertanto, alla luce delle suesposte criticità, la presente proposta di legge intende introdurre una disciplina di sistema che restituisca certezza, prevedibilità e stabilità al settore del cinema e dell'audiovisivo. L'obiettivo non è introdurre un insieme di misure episodiche o emergenziali, ma **definire un quadro regolatorio organico e coerente**, che consenta agli operatori di programmare le proprie attività nel medio-lungo periodo, **rafforzando la filiera cinematografica e audiovisiva** e tutelando al contempo la **funzione culturale e sociale delle opere**.

Come anticipato, il provvedimento in esame è costituito da **8 capi**: il **Capo I**, composto da tre articoli, disciplina l'**oggetto**, le **finalità** e le **definizioni**. Il **Capo II**, costituito da 9 articoli, reca i **principi di sistema, la programmazione e l'organizzazione** del settore cinematografico e audiovisivo. Il **Capo III**, composto da 16 articoli, descrive le diverse **misure di sostegno al settore**, mentre il **Capo IV**, costituito da un solo articolo, è dedicato al **Piano nazionale per le sale cinematografiche**. Il **Capo V** costituito da due articoli, è, invece, dedicato al **lavoro**, alla **sicurezza** e alla **formazione professionale**. Il **Capo VI**, costituito da un solo articolo, reca la disciplina relativa all'**innovazione tecnologica** e all'**intelligenza artificiale**. Il **Capo VII**, costituito da due articoli, è dedicato alla disciplina dei **territori, Film Commission, infrastrutture produttive e valorizzazione territoriale**. Infine, il **Capo VIII**, composto da due articoli, è dedicato alle **disposizioni transitorie e finali**.

Per ogni **eventuale approfondimento** sugli istituti citati dalla proposta di legge in commento, si rinvia a quanto già esposto, nelle **sezioni precedenti** del presente dossier, in commento alle proposte di legge abbinate.

Venendo al dettaglio delle singole disposizioni, nell'ambito del **Capo I**, l'**articolo 1**, costituito da 4 commi, reca l'**oggetto** del provvedimento in esame. Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che la presente legge disciplina il settore del cinema e dell'audiovisivo quale ambito strategico della cultura, dell'economia e dell'occupazione nazionale, nonché quale mezzo di espressione artistica, formazione culturale e comunicazione sociale, definendo i principi fondamentali, gli strumenti di intervento pubblico, le modalità di coordinamento istituzionale e le misure di sostegno allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, all'esercizio e alla valorizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive.

Il successivo **comma 2** stabilisce che le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono attuate nel rispetto dei principi di libertà di espressione artistica, pluralismo culturale, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, tracciabilità, concorrenza leale e non discriminazione, assicurando la certezza dei procedimenti, la chiarezza della disciplina e la parità di accesso agli strumenti di sostegno della filiera cinematografica e audiovisiva.

Il **comma 3** dispone che l'intervento pubblico garantisce l'equilibrio tra il sostegno automatico e il sostegno selettivo, tra i meccanismi di incentivazione fiscale e i contributi a fondo perduto, tra le esigenze industriali e gli obiettivi culturali, nonché tra la tutela del mercato interno e l'apertura al mercato internazionale. La norma prosegue affermando che le disposizioni della presente legge sono attuate in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di servizi di media audiovisivi, aiuti di Stato, diritto d'autore, concorrenza e mercati digitali, nonché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 21, 33 e 117 della Costituzione e dell'[articolo 167](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 4** precisa che proposta di legge in esame costituisce il quadro normativo di riferimento per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali in materia di cinema e audiovisivo, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche, la semplificazione amministrativa, l'efficiente utilizzo degli strumenti digitali nei rapporti tra le amministrazioni e gli operatori del settore e la stabilità del sistema nel medio-lungo periodo.

L' **articolo 2**, costituito da due commi, reca le **finalità** della presente proposta di legge. Il **comma 1** dispone che ai fini del riconoscimento del settore del cinema e dell'audiovisivo quale strumento essenziale di espressione culturale, di pluralismo e di coesione sociale, nonché settore produttivo strategico per lo sviluppo economico, l'innovazione e l'occupazione qualificata, la presente legge introduce misure finalizzate al **sostegno**, alla **regolazione** e alla **promozione del settore** medesimo, al rafforzamento e allo sviluppo delle infrastrutture produttive strategiche, compresi gli studi cinematografici, i teatri di posa, i poli tecnologici e le strutture di *post-produzione*, nonché alla semplificazione e alla garanzia della certezza del diritto nei procedimenti amministrativi, allo sviluppo equilibrato della filiera cinematografica e audiovisiva e alla tutela delle professionalità.

Il **comma 2** elenca le **finalità** della presente proposta di legge. Esso stabilisce che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, la legge persegue le seguenti finalità:

a) **tutela della libertà creativa e della libertà di espressione artistica** in tutte le fasi della filiera cinematografica e audiovisiva;

b) **promozione del pluralismo culturale**, della diversità delle espressioni artistiche e dell'eguaglianza sostanziale nell'accesso alla produzione, alla distribuzione e alla fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive;

c) **valorizzazione della lingua italiana, delle lingue europee e della diversità culturale**, anche mediante il sostegno alle opere cinematografiche e audiovisive degli Stati membri dell'Unione europea e alla cooperazione internazionale;

d) **sostegno alla produzione indipendente e alla crescita dimensionale**, organizzativa e competitiva delle imprese del settore, garantendo un equilibrio che favorisca l'accesso anche dei soggetti emergenti, delle micro, piccole e medie imprese e il sostegno delle opere prime e delle opere seconde, senza ostacolare lo sviluppo industriale complessivo della filiera cinematografica e audiovisiva;

e) **stabilità, prevedibilità e trasparenza della disciplina e delle procedure**, prevedendo tempi certi per l'istruttoria degli interventi pubblici e l'erogazione delle risorse;

f) **attrazione degli investimenti e promozione delle produzioni nazionali e internazionali**, nonché delle coproduzioni internazionali, quali strumenti di dialogo culturale, internazionalizzazione delle imprese e rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale;

g) **promozione della qualità del lavoro**, garanzia della sicurezza sui set, della regolarità e della trasparenza dei rapporti contrattuali, tutela delle professionalità e contrasto della discontinuità occupazionale;

h) **promozione dell'innovazione tecnologica responsabile**, della **sicurezza digitale** dei contenuti e della tutela dei diritti economici e morali, con particolare riguardo all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale;

i) **promozione della sostenibilità ambientale delle produzioni**, delle infrastrutture e dei processi della filiera cinematografica e audiovisiva;

l) **tutela e valorizzazione delle sale cinematografiche** quali presidi culturali di comunità, anche mediante il sostegno alla domanda culturale, alla partecipazione del pubblico e alla diffusione della fruizione cinematografica;

m) **tutela della distribuzione e dell'esercizio cinematografico** quali elementi essenziali della filiera cinematografica e audiovisiva e strumenti fondamentali di pluralismo, accesso del pubblico e circolazione delle opere;

n) **promozione dell'equilibrio territoriale**, della pluralità dell'offerta e dell'accesso diffuso alla cultura cinematografica e audiovisiva in tutto il territorio nazionale;

o) **valorizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive** quali leve di sviluppo territoriale, culturale, economico e occupazionale, mediante il coordinamento tra lo Stato e le regioni e un utilizzo coerente delle risorse pubbliche;

p) **rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e non discriminazione** nei rapporti tra i produttori, i distributori, gli esercenti e i fornitori di servizi di media audiovisivi;

q) **promozione della realizzazione e del potenziamento di poli produttivi**, infrastrutture tecnologiche e filiere industriali integrate;

r) **rafforzamento della competitività internazionale del sistema produttivo nazionale**;

s) **tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale**, anche in caso di emergenze conservative;

t) **promozione della formazione culturale, scolastica, universitaria e dell'alta formazione** nel settore del cinema e dell'audiovisivo, quale strumento di trasmissione delle competenze, crescita delle nuove generazioni e sviluppo della consapevolezza critica;

u) **promozione dell'accesso al credito e di strumenti finanziari** dedicati in favore degli operatori della filiera cinematografica e audiovisiva, nel rispetto dell'equilibrio economico del sistema;

v) **promozione della produzione audiovisiva di genere** e della diversificazione dei linguaggi espressivi, nel rispetto della libertà artistica e del pluralismo culturale.

L'**articolo 3**, costituito da un unico comma, contiene le **definizioni**. Esso stabilisce che ai fini della presente legge si intende per:

a) **«opera audiovisiva»**: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) **«opera cinematografica»**: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente allo sfruttamento e alla visione nelle sale cinematografiche, indipendentemente dalla durata e dal supporto su cui è realizzata;

c) **«opera in forma di serie»**: l'opera audiovisiva articolata in episodi o stagioni;

d) **«film d'essai»** o «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali e artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali e internazionali ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi;

e) **«documentario»**: l'opera audiovisiva la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, nella quale eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti reali;

- f) **«opera prima»**: l'opera cinematografica realizzata da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio distribuito nelle sale cinematografiche;
- g) **«opera seconda»**: l'opera cinematografica realizzata da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio distribuito nelle sale cinematografiche;
- h) **«opera di animazione»**: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate mediante qualsiasi tecnica e su qualsiasi supporto;
- i) **«opera audiovisiva di nazionalità italiana»**: l'opera audiovisiva che possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della nazionalità italiana;
- l) **«opera audiovisiva di produzione internazionale»**: l'opera audiovisiva originata da un'impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee o non europee, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- m) **«produttore indipendente»**: il soggetto che non è controllato, direttamente o indirettamente, da fornitori di servizi di media audiovisivi o da soggetti a essi collegati, operanti nel territorio nazionale, e che conserva una quota economicamente significativa dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale dell'opera, in coerenza con la definizione di cui alla direttiva 2010/13/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010;
- n) **«impresa cinematografica o audiovisiva»**: l'impresa operante nel settore della produzione, distribuzione, produzione esecutiva, *post*-produzione, dell'editoria audiovisiva o dell'esercizio cinematografico;
- o) **«impresa cinematografica o audiovisiva italiana»**: l'impresa cinematografica o audiovisiva avente sede legale e domicilio fiscale in Italia o soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede in altro Stato membro dell'Unione europea che disponga di una stabile organizzazione in Italia;
- p) **«impresa cinematografica o audiovisiva non europea»**: l'impresa cinematografica o audiovisiva collegata o controllata da soggetti aventi sede in Stati non appartenenti all'Unione europea;
- q) **«impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»**: l'impresa in possesso dei requisiti previsti dal testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208](#);
- r) **«emittente televisiva nazionale»**: il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, avente ambito nazionale;
- s) **«servizio di media audiovisivo»**: un servizio consistente nella fornitura di programmi destinati al pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media audiovisivi;
- t) **«servizio di media audiovisivo lineare»**: un servizio di media audiovisivo fornito per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
- u) **«servizio di media audiovisivo non lineare»**: un servizio di media audiovisivo fornito per la visione di programmi su richiesta individuale dell'utente;
- v) **«produzione esecutiva»**: l'attività di realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive per conto di committenti nazionali o esteri, con spesa sostenuta nel territorio nazionale;
- z) **«sala cinematografica»**: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, destinato alla proiezione pubblica di opere cinematografiche;
- aa) **«sala d'essai»**: la sala cinematografica che proietta prevalentemente film *d'essai* secondo criteri di programmazione qualificata;
- bb) **«cineteca»**: il soggetto, con personalità giuridica, che svolge attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- cc) **«Film Commission»**: l'istituzione riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma che fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nel territorio di riferimento;
- dd) **«costi eleggibili»**: i costi direttamente imputabili alle fasi ammesse, documentati, tracciabili e sostenuti nel rispetto della normativa vigente;
- ee) **«finestre di accesso»**: i periodi predeterminati e pubblicati per la presentazione delle domande di accesso alle misure di sostegno;
- ff) **«tenitura reale»**: la programmazione effettiva e non meramente formale delle opere cinematografiche nelle sale cinematografiche;
- gg) **«fornitore di servizi di hosting»**: il prestatore di servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio;
- hh) **«sistema di intelligenza artificiale»**: un sistema basato su macchina progettato per operare con livelli variabili di autonomia, che può mostrare adattabilità dopo la messa in funzione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, a partire dalle immissioni ricevute, come generare risultati quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali, in coerenza con la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Il **Capo II**, costituito da 9 articoli, reca i **principi di sistema, la programmazione e l'organizzazione** del settore cinematografico e audiovisivo.

L'**articolo 4**, costituito da quattro commi, al **comma 1** dispone che la presente legge disciplina il settore del cinema e dell'audiovisivo secondo un modello di articolazione funzionale delle competenze pubbliche fondato sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione, consultazione, attuazione e coordinamento territoriale, al fine di garantire l'efficacia dell'azione pubblica, la stabilità della normativa, la certezza dei procedimenti amministrativi, la tutela del pluralismo culturale e lo sviluppo industriale del settore.

Il **comma 2** stabilisce che il sistema pubblico del cinema e dell'audiovisivo è organizzato secondo i seguenti livelli funzionali:

a) lo **Stato**, per il tramite del Ministero della cultura, quale soggetto titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza;

b) il **Forum del cinema e dell'audiovisivo**, istituito ai sensi dell'articolo 10, quale sede stabile di consultazione, analisi e partecipazione del settore;

c) l'**Agenzia nazionale per il cinema e l'audiovisivo**, istituita ai sensi dell'articolo 11, quale soggetto attuatore delle politiche pubbliche e referente operativo unico dei procedimenti;

d) le **regioni**, le **province autonome di Trento e di Bolzano** e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze attribuite dalla Costituzione.

Il successivo **comma 3** dispone che le funzioni esercitate dai soggetti di cui al comma 2 sono coordinate secondo i principi di leale collaborazione, sussidiarietà, trasparenza dell'azione amministrativa e semplificazione procedurale, assicurando la coerenza con la normativa dell'Unione europea e con gli obblighi internazionali.

Infine, il **comma 4** stabilisce che la programmazione triennale di cui all'articolo 6, il coordinamento territoriale di cui all'articolo 9, le consultazioni periodiche nell'ambito del Forum del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 10 e la gestione operativa di cui all'articolo 11 costituiscono gli strumenti organizzativi essenziali per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

L'**articolo 5** disciplina il coordinamento degli interventi. Il **comma 1** dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo nel rispetto delle rispettive competenze attribuite dalla Costituzione e del principio di leale collaborazione. Il **comma 2** prevede che il Ministero della cultura assicura il coordinamento istituzionale con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'università e della ricerca, ciascuno per le rispettive competenze. Il **comma 3** stabilisce che è garantito il raccordo stabile con le regioni, le province autonome e gli enti territoriali, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nonché mediante la **rete delle Film Commission**.

Il successivo **articolo 6**, dedicato alla **programmazione triennale delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo**, al **comma 1** dispone che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo istituito ai sensi dell'articolo 10, è adottata la programmazione triennale delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo. La programmazione triennale costituisce **atto di indirizzo vincolante** per l'adozione dei provvedimenti attuativi e per l'allocatione delle risorse, che non possono essere ridotte.

L'**articolo 7** reca le **funzioni del Ministero della cultura** in materia di cinema e audiovisivo. Il **comma 1** prevede che il Ministero della cultura esercita le seguenti **funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza** in materia di cinema e audiovisivo:

a) definizione degli indirizzi strategici delle politiche di settore;

b) adozione della programmazione triennale di cui all'articolo 6;

c) coordinamento istituzionale di cui all'articolo 5;

d) vigilanza sull'attuazione della presente legge e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

e) cura dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali.

Il **comma 2** stabilisce che restano in capo al medesimo Ministero le funzioni riservate allo stesso dalla disciplina vigente, comprese quelle in materia di tutela dei minori, di vigilanza sugli enti partecipati, di stazione appaltante e di controlli.

L'**articolo 8** disciplina l'**attrazione degli investimenti**. Il **comma 1** dispone che le politiche di attrazione degli investimenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo sono coordinate con le strategie nazionali di promozione economica, industriale e culturale. Il **comma 2** stabilisce che il Ministero della cultura opera di

concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno, anche al fine di assicurare procedure coerenti e semplificate in materia di visti, permessi di soggiorno e ingressi per motivi professionali connessi alle produzioni cinematografiche e audiovisive. Infine, il **comma 3** dispone che le misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo favoriscono l'afflusso di capitali privati nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il successivo **articolo 9** reca la **disciplina sul ruolo svolto dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali**. In particolare, il **comma 1** prevede che le regioni, le province autonome e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla Costituzione, all'attuazione delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo, in coerenza con la programmazione triennale di cui all'articolo 6. Il **comma 2** prevede che gli enti di cui al comma 1 esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) **promozione e sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive nel territorio;**
- b) **valorizzazione delle infrastrutture produttive, delle sale cinematografiche e dei presidi culturali locali;**
- c) **promozione culturale e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive;**
- d) **attrazione delle produzioni nazionali e internazionali;**
- e) **sostegno alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali, anche in coordinamento con le università e le istituzioni formative.**

Il successivo **comma 3** specifica che le regioni e le province autonome possono istituire o riconoscere le Film Commission quali strumenti operativi di supporto alle produzioni cinematografiche e audiovisive e di coordinamento con le amministrazioni competenti. Il **comma 4** dispone che le Film Commission operano nel rispetto dei criteri di coordinamento di cui all'articolo 5, assicurando coerenza con gli indirizzi strategici e la programmazione triennale di cui all'articolo 6.

L'**articolo 10**, costituito da sei commi, disciplina il **Forum del cinema e dell'audiovisivo**. Ai sensi del **comma 1** si prevede che è **istituito il Forum del cinema e dell'audiovisivo**, quale sede permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti del settore nell'elaborazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo. Il **comma 2** dispone che il Forum svolge funzioni di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia nazionale per il cinema e l'audiovisivo istituita ai sensi dell'articolo 11. Il **comma 3** prevede che il Forum esercita, in particolare, le **seguenti funzioni**:

- a) **analisi del settore cinematografico e audiovisivo e valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche;**
- b) **formulazione di proposte** sugli indirizzi generali di settore e sugli strumenti di intervento pubblico;
- c) **espressione di pareri** sugli atti normativi e amministrativi generali afferenti al settore del cinema e dell'audiovisivo;
- d) **contributo alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;**
- e) **organizzazione di consultazioni periodiche con i soggetti della filiera cinematografica e audiovisiva e con le associazioni di categoria.**

Il **comma 4** dispone che il Forum è composto da:

- a) **otto esperti** di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura, nel rispetto dell'equilibrio di genere, due dei quali designati dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);
- b) **rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo**, individuati secondo i criteri stabiliti dalla programmazione triennale di cui all'articolo 6.

Il **comma 5** stabilisce che **i componenti del Forum restano in carica tre anni**. Ai componenti non spettano compensi, gettoni o indennità, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti della normativa vigente. Infine, il comma 6 dispone che il Forum di cui al comma 1 non esercita funzioni gestionali né amministrative.

Il successivo **articolo 11** istituisce l'**Agenzia nazionale per il cinema e l'audiovisivo**, e reca la relativa disciplina.

In particolare, il **comma 1** dispone che l'Agenzia citata è un **ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria**. Il **comma 2** stabilisce che l'Agenzia è sottoposta all'**indirizzo strategico e alla vigilanza del Ministero della cultura** ed esercita le proprie funzioni in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno e le regioni, ciascuno per i rispettivi profili di competenza. Il **comma 3** dispone che l'Agenzia costituisce l'interlocutore unico nazionale per gli operatori del settore del cinema e

dell'audiovisivo e assicura supporto tecnico e amministrativo nell'ambito dei procedimenti relativi alle misure di sostegno. Il **comma 4** prevede che all'Agenzia sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) **gestione operativa delle misure di sostegno** previste dalla presente legge;
- b) **gestione delle risorse finanziarie e degli strumenti di intervento pubblico destinati al settore cinematografico e audiovisivo**;
- c) **coordinamento tecnico dell'attuazione delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo**;
- d) **internazionalizzazione del settore del cinema e dell'audiovisivo e attrazione degli investimenti**;
- e) **raccolta, analisi e diffusione dei dati relativi al settore del cinema e dell'audiovisivo**;
- f) **gestione dello sportello unico nazionale per il cinema e l'audiovisivo**.

Il successivo **comma 5** prevede che l'organizzazione, il funzionamento, gli organi, il personale e il finanziamento dell'Agenzia sono disciplinati nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, assicurando risorse adeguate, continuità operativa, autonomia gestionale e stabilità finanziaria nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge.

Ai sensi del **comma 6**, sono organi dell'Agenzia:

- a) il **presidente**;
- b) il **consiglio di amministrazione**;
- c) il **direttore generale**;
- d) il **collegio dei revisori dei conti**.

Il **comma 7** prevede che il **presidente** è nominato con decreto del Ministro della cultura. L'incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, assicura l'unità dell'indirizzo strategico, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sul corretto funzionamento dell'ente. Il successivo **comma 8** dispone che il **consiglio di amministrazione** è composto da cinque membri, compreso il presidente, scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori del cinema e dell'audiovisivo, dell'economia, del diritto e della gestione pubblica. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della cultura; due componenti sono designati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il **comma 9** dispone che il consiglio di amministrazione definisce gli indirizzi generali di gestione dell'Agenzia, approva il bilancio preventivo e consuntivo, il piano annuale delle attività, i regolamenti interni e gli atti fondamentali di organizzazione, nel rispetto degli indirizzi strategici e della vigilanza del Ministero della cultura. Il **comma 10** stabilisce che il **direttore generale** è nominato dal Ministro della cultura, previa selezione comparativa pubblica, tra soggetti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione di enti complessi o nel settore del cinema e dell'audiovisivo. L'incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è responsabile della gestione operativa, amministrativa e finanziaria dell'Agenzia, nonché dell'attuazione degli indirizzi del consiglio di amministrazione. Il successivo **comma 11** disciplina il **collegio dei revisori dei conti**. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della cultura, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla regolarità contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia, secondo la normativa vigente.

Il **comma 12** dispone che il **personale dell'Agenzia** è assunto mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e merito. L'Agenzia può altresì avvalersi di personale comandato o distaccato da altre amministrazioni pubbliche, nonché di esperti e consulenti nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi del **comma 13**, agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si provvede con le risorse derivanti da:

- a) un contributo a carico del bilancio dello Stato, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura, idoneo ad assicurare la copertura dei costi essenziali di funzionamento;
- b) attività di autofinanziamento, ivi comprese le entrate proprie connesse alla gestione dei procedimenti, ai servizi di supporto e assistenza, ai progetti di cooperazione nazionale e internazionale e ad altre attività compatibili con le finalità istituzionali dell'Agenzia;
- c) eventuali contributi, finanziamenti o progetti cofinanziati con risorse derivanti dall'Unione europea e da organismi internazionali.

Il **comma 14** dispone che le risorse di cui al comma 13 assicurano la sostenibilità economica dell'Agenzia, riducendo progressivamente l'incidenza dei costi a carico della finanza pubblica e rafforzando la capacità operativa e tecnica dell'Agenzia medesima, nel rispetto dei principi di neutralità, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.

Infine, il **comma 15** dispone che nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura.

L'**articolo 12** al **comma 1** stabilisce che le **quote di programmazione**, gli **obblighi di investimento** e gli **obblighi di promozione delle opere** degli Stati membri dell'Unione europea e di espressione originale italiana da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari sono disciplinati dal testo

unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208](#). Il successivo **comma 2** prevede che le disposizioni della presente legge si coordinano con quanto previsto dal testo unico di cui al comma 1, al fine di assicurare coerenza sistemica tra la regolazione del mercato, le politiche di sostegno pubblico e gli obiettivi di pluralismo culturale e sviluppo industriale del settore del cinema e dell'audiovisivo. Il **comma 3** dispone che il rispetto degli obblighi di investimento e di programmazione di cui al comma 1 costituisce condizione rilevante ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dal Capo III, secondo criteri e modalità stabiliti dalla programmazione triennale di cui all'articolo 6. Ai sensi del **comma 4**, con riferimento all'esercizio cinematografico, l'**accesso ai contributi e alle agevolazioni fiscali** è subordinato al rispetto di criteri di programmazione effettiva e tenuta reale delle opere cinematografiche, in particolare di quelle di espressione originale italiana ed europea, secondo modalità stabilite nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Il **comma 5** prevede che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 assicura il coordinamento tra:

a) **gli obblighi di investimento e di programmazione** previsti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208](#);

b) **le misure di sostegno automatico e selettivo**;

c) **le agevolazioni fiscali**;

d) **gli obiettivi di pluralismo, accesso del pubblico e sostenibilità del sistema produttivo** del settore del cinema e dell'audiovisivo.

Il comma 6, infine, dispone che le misure di cui alla presente legge sono applicate in modo da non eludere o indebolire gli obblighi di investimento e programmazione previsti dalla normativa vigente, né determinare distorsioni della concorrenza tra i diversi segmenti della filiera cinematografica e audiovisiva.

Il **Capo III**, costituito da 16 articoli, disciplina le **misure di sostegno** dedicate al settore del cinema e dell'audiovisivo. L'**articolo 13**, costituito da quattordici commi, reca la disciplina del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Ai sensi del **comma 1** lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche al fine di favorirne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali. Il **comma 2** dispone che, ai fini di cui al comma 1, è istituito il Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinato al sostegno della filiera cinematografica e audiovisiva e al finanziamento organico e unitario delle politiche pubbliche del settore del cinema e dell'audiovisivo. Il **comma 3** prevede che il Fondo costituisce lo strumento finanziario principale per l'attuazione della presente legge e assicura la continuità, la stabilità e la prevedibilità degli interventi pubblici. Ai sensi del **comma 4**, la dotazione del Fondo è stabilita su base triennale, in coerenza con la programmazione triennale di cui all'articolo 6, e non può essere ridotta in corso d'esercizio se non per motivate esigenze di finanza pubblica, nel rispetto del principio di tutela dell'affidamento. Il successivo **comma 5** prevede che le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente alle finalità previste dalla presente legge e non possono essere oggetto di definanziamento implicito mediante ritardi sistematici nell'erogazione. Ai sensi del **comma 6**, per la realizzazione delle finalità della presente legge, le **misure di sostegno** a valere sulle risorse del Fondo sono distinte nelle seguenti tipologie, secondo un'impostazione coerente, ordinata e stabile:

a) **contributi automatici**, finalizzati a sostenere la continuità produttiva, la capacità industriale e la crescita delle imprese cinematografiche e audiovisive, concessi sulla base di parametri oggettivi legati ai risultati economici e culturali e di diffusione delle opere;

b) **contributi selettivi**, destinati in via prioritaria alle opere di particolare valore culturale, alle opere prime, alle opere seconde, ai documentari, all'animazione e alle opere caratterizzate da maggiore fragilità industriale, concessi, mediante procedure comparative, nel rispetto di criteri oggettivi e di limiti adeguati di spesa, al fine di evitare concentrazioni distorsive del mercato;

c) **crediti d'imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva nazionale**, riconosciuti alle imprese di produzione per i costi sostenuti nel territorio nazionale, secondo le percentuali e condizioni stabilite dalle disposizioni del presente Capo;

d) **crediti d'imposta per la produzione internazionale e per la produzione esecutiva**, riconosciuti alle imprese italiane che realizzano opere o parti di opere nel territorio nazionale su commissione di produzioni estere, al fine di attrarre investimenti e capitali internazionali; per la presente agevolazione fiscale può essere prevista un'integrazione con le risorse destinate all'attrazione degli investimenti esteri in Italia, quali quelle concesse dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e da altri enti preposti;

e) **contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, comprese le attività di diffusione, educazione all'immagine e valorizzazione culturale**;

f) **contributi per il finanziamento di festival, rassegne, premi e iniziative di promozione culturale**;

g) **contributi per il finanziamento di interventi di formazione e aggiornamento professionale, anche in materia di sicurezza sul lavoro**;

h) **contributi per l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la transizione digitale delle produzioni e delle imprese del settore**;

i) **contributi per la riqualificazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico, l'accessibilità e il potenziamento delle sale cinematografiche, con particolare attenzione alle sale di prossimità e ai territori svantaggiati;**

l) **contributi per la valorizzazione dei territori e la promozione delle destinazioni mediante il cinema e l'audiovisivo.**

Il **comma 7** dispone che nell'ambito delle tipologie di misure di sostegno di cui al comma 6, sono adottate misure volte a tutelare la **produzione indipendente**, con riferimento alla titolarità effettiva dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale, garantendo una quota di risorse riservata alle opere di maggiore fragilità industriale e culturale, nonché a confermare gli obblighi di investimento e di programmazione in favore di opere degli Stati membri dell'Unione europea e di espressione originale italiana, mediante modalità tecniche effettive, trasparenti e proporzionate. Il **comma 8** precisa che le **finestre di accesso alle misure di sostegno** sono predeterminate, pubblicate con congruo anticipo e non inferiori a tre per ciascun anno e sono individuate in coerenza con la programmazione triennale di cui al citato articolo 6. I termini massimi per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione delle misure sono stabiliti nella medesima programmazione triennale di cui all'articolo 6 e hanno carattere vincolante per l'amministrazione.

Ai sensi del **comma 9**, nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 11 è assicurata un'**interfaccia unica nazionale per il cinema e l'audiovisivo**, quale strumento di semplificazione amministrativa e di coordinamento delle procedure. Il **comma 10** prevede che l'interfaccia di cui al comma 9 opera in modalità digitale ed è accessibile a tutti i soggetti della filiera cinematografica e audiovisiva, assicurando:

a) il **coordinamento delle autorizzazioni** e degli altri **provvedimenti amministrativi necessari alle produzioni**;

b) **l'accesso integrato alle misure di sostegno**;

c) il **raccordo con le Film Commission, gli enti territoriali e le amministrazioni competenti**;

d) **l'assistenza alle produzioni nazionali e internazionali** nell'ambito delle procedure per l'accesso alle misure di sostegno. Ai sensi del **comma 11**, le amministrazioni pubbliche competenti assicurano procedure semplificate, tempi certi e coordinamento degli adempimenti amministrativi connessi alle attività cinematografiche e audiovisive, favorendo l'utilizzo di strumenti digitali e modelli standardizzati.

Il **comma 12** dispone che nell'ambito dell'interfaccia unica nazionale di cui al comma 9 è istituita una procedura amministrativa prioritaria per il rilascio dei visti e dei titoli di soggiorno per gli artisti, i tecnici e le maestranze impiegati nelle produzioni cinematografiche e audiovisive, comprese le coproduzioni e le produzioni internazionali. Le procedure di cui al primo periodo sono attuate in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'interno. Il **comma 13** dispone che il Ministero della cultura, ovvero l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 11, promuove, nell'ambito delle politiche di sostegno finanziario del settore del cinema e dell'audiovisivo, anche mediante il coinvolgimento di istituti di credito pubblico, ivi compresi gli strumenti di credito sportivo applicabili al settore culturale e creativo, le seguenti misure:

a) **fondi di investimento dedicati**;

b) **accordi con il sistema bancario**;

c) **strumenti di garanzia pubblica**;

d) **meccanismi di anticipazione dei contributi e dei crediti d'imposta maturati**.

Infine, ai sensi del **comma 14** si prevede che alle erogazioni dei benefici economici previsti dalla presente legge, in quanto finalizzati alla promozione culturale e allo sviluppo del settore del cinema e dell'audiovisivo, non si applica l'articolo 48-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Resta fermo l'obbligo di verifica nei casi di accertata irregolarità o frode.

L'**articolo 14**, costituito da 9 commi, regola la disciplina dei **contributi automatici**. Il **comma 1** dispone che i contributi automatici sono concessi alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di sostenere la continuità produttiva, la capacità industriale e la crescita del settore, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 2** prevede che i contributi automatici sono riconosciuti alle imprese di produzione, di distribuzione e, per le specifiche misure previste, di esercizio cinematografico, in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte o distribuite, sulla base di parametri oggettivi connessi ai risultati economici, culturali e di diffusione delle opere. Il successivo **comma 3** prevede che i contributi automatici sono destinati al reinvestimento nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione o nella diffusione di nuove opere cinematografiche e audiovisive, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla programmazione triennale di cui all'articolo 6.

Il **comma 4** stabilisce che **ai fini del riconoscimento dei contributi automatici**, i parametri di riferimento tengono conto, in particolare:

a) **degli incassi conseguiti nelle sale cinematografiche**;

b) **della diffusione nazionale e internazionale delle opere**;

c) **della partecipazione e dei riconoscimenti ottenuti in festival e manifestazioni di rilievo**;

d) **delle vendite e delle cessioni dei diritti di sfruttamento sui mercati esteri**;

e) della diffusione delle opere mediante servizi di media audiovisivi e piattaforme digitali, nel rispetto della normativa vigente.

Il **comma 5** precisa che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 stabilisce, in modo analitico:

a) i **requisiti soggettivi** delle imprese beneficiarie, con particolare riferimento alla qualificazione come imprese indipendenti e alla loro dimensione;

b) i **criteri di calcolo dei contributi automatici** e i relativi limiti massimi per impresa e per gruppo di imprese;

c) le **condizioni di accesso** differenziate per il comparto cinematografico e per il comparto audiovisivo;

d) le **modalità di verifica dell'effettivo reinvestimento dei contributi**;

e) le **ipotesi di riduzione, sospensione o revoca dei contributi in caso di inadempimento**.

Il successivo **comma 6** dispone che l'accesso ai contributi automatici è subordinato al rispetto delle disposizioni in materia di titolarità e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché al rispetto delle finestre di accesso e degli obblighi di diffusione previsti dalla normativa vigente. Ai sensi del **comma 7**, la programmazione triennale di cui all'articolo 6 assicura che una quota delle risorse per il finanziamento dei contributi automatici sia destinata a favorire:

a) le **piccole e medie imprese**;

b) le **imprese di nuova costituzione**;

c) le **opere caratterizzate da maggiore fragilità industriale o da minore capacità di accesso al mercato**.

Il **comma 8** precisa che i contributi automatici non sono cumulabili, per i medesimi costi, con altri contributi pubblici eccedenti i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.

Il Ministero della cultura, ai sensi del **comma 9**, anche avvalendosi dell'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 11, assicura il monitoraggio dell'utilizzo dei contributi automatici e la pubblicità dei dati relativi ai beneficiari, agli importi e agli effetti economici e occupazionali dei contributi concessi, nel rispetto della normativa vigente.

L'**articolo 15** è invece dedicato ai **contributi selettivi**. Esso costituito da 10 commi, al **comma 1** dispone che i contributi selettivi sono concessi, mediante procedure comparative, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, al fine di sostenere la qualità artistica, il valore culturale, la pluralità delle espressioni e la sostenibilità del sistema produttivo. Il comma 2 precisa che i contributi selettivi sono destinati in via prioritaria a:

a) **opere cinematografiche di espressione originale italiana ed europea**;

b) **opere audiovisive**;

c) **opere prime e seconde**;

d) **documentari**;

e) **opere di animazione**;

f) **opere caratterizzate da particolare valore artistico o culturale**;

g) **opere con maggiore fragilità industriale o minore capacità di accesso al mercato**.

Ai sensi del **comma 3**, i contributi selettivi possono essere concessi altresì per:

a) la **scrittura, la riscrittura e lo sviluppo dei progetti, al fine di rafforzarne la qualità e la sostenibilità produttiva**;

b) la **distribuzione e la promozione delle opere**, comprese le attività di presentazione, comunicazione e diffusione sui mercati nazionali e internazionali;

c) il **sostegno a progetti realizzati da giovani autori o da nuove imprese**;

d) il **sostegno a progetti realizzati da reti di imprese**, comprese le micro, piccole e medie imprese che cooperano, anche temporaneamente, per la realizzazione dell'opera.

Il **comma 4** precisa che i contributi selettivi sono attribuiti sulla base della valutazione comparativa dei progetti, effettuata da commissioni composte da esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nominati secondo criteri di competenza, indipendenza e pluralismo.

Ai fini della valutazione comparativa dei progetti si tiene conto, come stabilito al **comma 5**, in particolare, dei seguenti **criteri**:

a) **qualità artistica e culturale del progetto**;

b) **originalità del soggetto e della sceneggiatura**;

c) **rilevanza culturale e della capacità di contribuire alla pluralità delle espressioni**;

d) **sostenibilità economico-finanziaria del progetto**;

e) **impatto occupazionale e della valorizzazione delle professionalità**;

f) **equilibrio di genere e dell'inclusione**;

g) **coerenza tra il progetto e le finalità della presente legge**.

Il **comma 6** dispone che la **programmazione triennale** di cui all'articolo 6 stabilisce:

a) le **linee di intervento dei contributi selettivi**;

b) le **risorse destinate a ciascuna linea di intervento**;

c) i **criteri di accesso e di valutazione**;

d) le **priorità tematiche e di genere delle opere**;

- e) i **limiti di concentrazione dei contributi selettivi** per singolo beneficiario o gruppo di beneficiari;
- f) le **modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi selettivi**.

La programmazione triennale, ai sensi del **comma 7**, assicura che i contributi selettivi siano strutturati in modo da evitare concentrazioni distorsive del mercato e da garantire alle opere e ai soggetti caratterizzati da maggiore fragilità industriale un accesso effettivo alle risorse. Il **comma 8** precisa che l'accesso ai contributi selettivi è subordinato al rispetto delle disposizioni in materia di titolarità e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché al rispetto delle finestre di accesso previste dalla normativa vigente. Il **comma 9** precisa che i contributi selettivi non sono cumulabili, per i medesimi costi, con altri contributi pubblici eccedenti i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Ai sensi del **comma 10**, il Ministero della cultura, anche avvalendosi dell'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 11, assicura il monitoraggio dell'attuazione dei contributi selettivi e la pubblicità dei dati relativi ai progetti, ai beneficiari, agli importi e agli effetti culturali, economici e occupazionali dei contributi concessi, nel rispetto della normativa vigente.

Il successivo **articolo 16** è, invece, dedicato alla disciplina del **credito di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva nazionale**. Esso, costituito da 8 commi, prevede al **comma 1** che, al fine di sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, è riconosciuto un **credito d'imposta alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva** per i costi sostenuti nel territorio nazionale per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana o europea. Il successivo **comma 2** dispone che il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le seguenti tipologie di opere:

- a) **opere cinematografiche destinate prioritariamente alla visione nelle sale cinematografiche;**
- b) **opere audiovisive destinate alla diffusione televisiva o su servizi di media audiovisivi;**
- c) **opere prime e seconde;**
- d) **documentari;**
- e) **opere di animazione.**

Il **comma 3** precisa che sono ammessi al credito d'imposta di cui al comma 1 i **costi** direttamente imputabili alle fasi di:

- a) **sviluppo del progetto;**
- b) **produzione;**
- c) **post-produzione;**
- d) **doppiaggio;**
- e) **promozione e presentazione dell'opera;**
- f) **impiego del personale artistico e tecnico;**
- g) **sviluppo e utilizzo di strutture, servizi e forniture localizzate nel territorio nazionale.**

Ai sensi del **comma 4**, Il credito d'imposta è riconosciuto entro i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è determinato secondo i criteri, le condizioni e le percentuali stabiliti dalla programmazione triennale di cui all'articolo 6, **in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo.**

Il successivo **comma 5** prevede che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 stabilisce, in particolare:

- a) le aliquote applicabili alle diverse tipologie di opere;
- b) le condizioni di accesso al beneficio;
- c) le eventuali priorità per opere di particolare valore culturale o caratterizzate da maggiore fragilità industriale;
- d) i limiti di cumulo con altre misure di sostegno;
- e) le modalità di riconoscimento, utilizzo e monitoraggio del credito d'imposta.

Ai sensi del **comma 6**, il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 è subordinato:

- a) al rispetto dei requisiti di indipendenza del produttore, ove richiesti;
- b) alla titolarità effettiva dei diritti di sfruttamento dell'opera;
- c) al rispetto delle disposizioni in materia di finestre di accesso;
- d) all'adempimento degli obblighi contributivi, fiscali e in materia di sicurezza sul lavoro.

Il credito d'imposta, ai sensi del **comma 7**, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della normativa vigente e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nei limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. Infine, il **comma 8** dispone che il Ministero della cultura, anche avvalendosi dell'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 11, assicura il controllo, il monitoraggio e la pubblicità dei dati relativi all'utilizzo del credito d'imposta, ai beneficiari e agli effetti economici, occupazionali e industriali della misura.

L'**articolo 17** regola il **credito di imposta per la produzione internazionale e per la produzione esecutiva**. Ai sensi del **comma 1**, al fine di attrarre investimenti, capitali e produzioni internazionali nel territorio nazionale, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese italiane di produzione esecutiva e alle imprese di produzione che realizzano opere cinematografiche e audiovisive, o parti di esse, nel territorio

nazionale su commissione di produzioni estere. Il successivo **comma 2** dispone che il **credito d'imposta è riconosciuto per i costi sostenuti nel territorio nazionale** relativi alle seguenti attività:

- a) **produzione e produzione esecutiva;**
- b) **post-produzione, comprese le attività di montaggio, sonorizzazione, doppiaggio e promozione;**
- c) **impiego di personale artistico e tecnico nonché utilizzo e sostegno allo sviluppo di servizi e strutture localizzate nel territorio nazionale.**

Il successivo **comma 3** precisa che il **credito d'imposta** è determinato secondo i **criteri**, le **condizioni** e le **percentuali** stabiliti dalla programmazione triennale di cui all'articolo 6, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, **in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 40 per cento del costo** sostenuto nel territorio nazionale, in favore delle imprese di produzione esecutiva e di produzione internazionali.

Ai sensi del **comma 4**, per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero della cultura opera in coordinamento con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di rafforzare l'attrattività del sistema produttivo nazionale e di assicurare il coordinamento delle politiche industriali. Il successivo **comma 5** dispone che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di investimento previsti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208](#), degli obblighi contributivi, fiscali e in materia di sicurezza sul lavoro, nonché della tracciabilità dei costi sostenuti nel territorio nazionale. Infine, il **comma 6** prevede che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 stabilisce le modalità di accesso, i criteri di priorità e le condizioni di cumulo con altre misure di sostegno.

L'**articolo 18** disciplina il **credito di imposta per le imprese di distribuzione**. Ai sensi del **comma 1**, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Il **comma 2** dispone che il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le spese sostenute per la distribuzione di opere realizzate in lingue delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della [legge 15 dicembre 1999, n. 482](#), nei territori in cui le stesse sono storicamente presenti. Il **comma 3** precisa che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 stabilisce:

- a) i requisiti soggettivi delle imprese beneficiarie, con particolare riferimento alla qualificazione come imprese indipendenti;
- b) le tipologie di opere ammissibili;
- c) i criteri di priorità, anche in relazione alla diffusione delle opere di minore capacità commerciale;
- d) le modalità di riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta;
- e) i limiti di cumulo con altre misure di sostegno.

Infine, il **comma 4** dispone che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 19** reca la disciplina del **credito di imposta per l'esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produzione**. Esso, al **comma 1** prevede che alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per:

- a) **la realizzazione di nuove sale cinematografiche;**
- b) **il ripristino di sale cinematografiche inattive;**
- c) **la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;**
- d) **l'installazione, il rinnovo e l'ammodernamento di impianti, apparecchiature e servizi accessori alle sale cinematografiche.**

Alle industrie tecniche e di *post-produzione*, compresi i laboratori di restauro, ai sensi del **comma 2**, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'**adeguamento tecnologico e strutturale delle attività**. Il **comma 3** dispone che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 individua:

- a) **le priorità di intervento**, con particolare attenzione alle sale cinematografiche di prossimità e ai territori svantaggiati;
- b) **i criteri di accesso e le condizioni di riconoscimento del credito d'imposta** di cui al comma 1;
- c) **le modalità di valorizzazione della tenuta reale delle opere cinematografiche;**
- d) **le forme di coordinamento con le politiche regionali e locali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.**

Ai sensi del **comma 4**, i crediti d'imposta sono riconosciuti nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 20** reca la disciplina del **credito di imposta per gli investitori esterni**. Esso, al **comma 1** prevede che è riconosciuto un credito d'imposta per gli apporti di capitale effettuati da soggetti esterni al settore del cinema e dell'audiovisivo in favore della produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Il **comma 2** dispone che il credito d'imposta di cui al comma 1 è finalizzato a favorire l'afflusso di capitali privati nel settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e corretto equilibrio economico delle produzioni. Ai sensi del **comma 3**, la programmazione triennale di cui all'articolo 6 stabilisce:

- a) **le condizioni di ammissibilità degli apporti di capitale;**

- b) le tipologie di opere ammissibili;
- c) le modalità di partecipazione finanziaria;
- d) i limiti di cumulo con altre misure di sostegno.

Infine, il **comma 4**, al pari della altre misure di sostegno sopra illustrate, prevede che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 21** disciplina il **credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore del cinema e dell'audiovisivo**. Il **comma 1** dispone che ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), non appartenenti al settore del cinema e dell'audiovisivo, che partecipano alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive mediante apporti in denaro, è riconosciuto un credito d'imposta. Il credito d'imposta, ai sensi del **comma 2**, è riconosciuto anche nel caso di partecipazione mediante associazione in partecipazione, nel rispetto della normativa vigente. Il **comma 3** dispone che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 stabilisce:

- a) le modalità di partecipazione ammissibili;
- b) le tipologie di opere eleggibili;
- c) le condizioni di accesso e i limiti di utilizzo del credito d'imposta;
- d) le modalità di coordinamento con i contributi selettivi di cui all'articolo 15.

Infine, il **comma 4** prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 22** reca la disciplina dei **contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva**. Ai sensi del **comma 1**, al fine di favorire la diffusione, la conoscenza e la valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo, sono concessi contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il **comma 2** dispone che i contributi sono destinati, in particolare:

- a) alle attività di diffusione e promozione delle opere cinematografiche e audiovisive;
- b) alle iniziative di educazione all'immagine e formazione del pubblico;
- c) alle attività di promozione culturale del cinema e dell'audiovisivo italiano in Italia e all'estero;
- d) ai progetti volti alla valorizzazione della pluralità delle espressioni e delle identità culturali.

Il **comma 3** prevede che i criteri di accesso, le priorità di intervento, le modalità di erogazione e i limiti di cumulo dei contributi sono stabiliti dalla programmazione triennale di cui all'articolo 6.

Il **comma 4** precisa che i contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 23** è dedicato ai **contributi per il finanziamento di festival, rassegne, premi e iniziative di promozione culturale**.

Ai sensi del **comma 1** sono concessi contributi per il finanziamento di festival, rassegne, premi e iniziative di promozione culturale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, aventi rilevanza nazionale o internazionale. I contributi, ai sensi del **comma 2**, sono finalizzati a:

- a) favorire la circolazione delle opere cinematografiche e audiovisive;
- b) sostenere la scoperta di nuovi autori;
- c) promuovere il settore italiano del cinema e dell'audiovisivo;
- d) valorizzare il ruolo culturale dei territori.

Il **comma 3** dispone che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 individua:

- a) le risorse destinate;
- b) i criteri di selezione e valutazione delle iniziative;
- c) le priorità tematiche e territoriali;
- d) gli indicatori di impatto culturale e di pubblico.

L'**articolo 24** è dedicato ai **contributi per il finanziamento di interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di sicurezza sul lavoro**.

Il **comma 1** prevede che sono concessi contributi per il finanziamento di interventi di formazione e aggiornamento professionale e in materia di sicurezza sul lavoro nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Ai sensi del **comma 2**, gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

- a) rafforzare le competenze professionali;
- b) favorire l'ingresso dei giovani nel settore del cinema e dell'audiovisivo;
- c) promuovere la parità di genere e l'inclusione nel settore del cinema e dell'audiovisivo;
- d) migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi del **comma 3**, la programmazione triennale di cui al comma 6 definisce il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione, i programmi e i fondi dell'Unione europea, le risorse del Fondo sociale europeo e di altri strumenti di finanziamento pubblico.

L'**articolo 25** reca la disciplina dei **contributi per il finanziamento di interventi per l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la transizione digitale**.

Ai sensi del **comma 1** sono concessi contributi per il finanziamento di interventi per l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la transizione digitale delle produzioni e delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo. Ai sensi del **comma 2** gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare:

- a) l'adozione di tecnologie innovative;
- b) la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni;
- c) l'efficientamento energetico;
- d) la digitalizzazione dei processi produttivi e distributivi.

Infine, il **comma 3** prevede che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 stabilisce le priorità di intervento, i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei contributi.

L'**articolo 26** reca la disciplina riguardante i **contributi per il finanziamento di interventi per la riqualificazione e il potenziamento delle sale cinematografiche**.

Ai sensi del **comma 1** sono concessi contributi per il finanziamento di interventi per la riqualificazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico, l'accessibilità e il potenziamento delle sale cinematografiche. Il **comma 2** stabilisce che interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

- a) sostenere le sale cinematografiche di prossimità;
- b) favorire l'accesso del pubblico con disabilità alle sale cinematografiche;
- c) promuovere la diffusione del cinema nei territori svantaggiati;
- d) migliorare la qualità dell'esperienza di fruizione nelle sale cinematografiche.

Il **comma 3** dispone che la programmazione triennale di cui all'articolo 6 individua le risorse dedicate, i criteri di priorità e le modalità di coordinamento con le politiche regionali e locali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

L'**articolo 27** reca la disciplina dei **contributi per il finanziamento di interventi per la valorizzazione territoriale e la promozione delle destinazioni**.

Il **comma 1** dispone che sono concessi contributi per il finanziamento di interventi per la valorizzazione territoriale e la promozione delle destinazioni mediante il cinema e l'audiovisivo.

Il **comma 2** stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in coordinamento con le regioni, gli enti locali e le Film Commission, nel rispetto delle rispettive competenze attribuite dalla Costituzione.

Il **comma 3** dispone che la programmazione triennale di cui al comma 6 definisce le modalità di esecuzione, le risorse dedicate e gli indicatori di impatto economico e territoriale degli interventi.

L'**articolo 28** stabilisce al **comma 1** che tutte le **misure** illustrate, di cui al presente Capo, **sono** eventualmente **cumulabili** tra loro entro i limiti massimi di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I massimali di cumulo sono definiti in modo da evitare sovracompensazioni sulla base dei criteri individuati dalla programmazione triennale di cui all'articolo 6.

Il **comma 2** dispone che al fine di **incentivare il contenimento dei costi e un'equilibrata distribuzione delle risorse**, i crediti d'imposta di cui al presente Capo sono riconosciuti entro limiti massimi per ciascuna opera audiovisiva e per ciascuna società, con aliquote decrescenti al crescere del totale dei costi di produzione, tenendo conto dei costi medi di mercato per opere e tipologie di costo comparabili.

Il **comma 3** dispone che l'accesso alle misure è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuzione previdenziale e assicurativa e diritto d'autore, mediante controlli preventivi e successivi sull'utilizzo delle risorse concesse.

Il **Capo IV** della presente proposta di legge, costituito da un unico articolo, l'**articolo 29**, reca la disciplina riguardante il **Piano nazionale per le sale cinematografiche**.

Il **comma 1** stabilisce che le sale cinematografiche sono riconosciute quali presidi culturali di comunità e strumenti di inclusione e partecipazione, anche in ragione della loro funzione di accesso alla cultura e di promozione del pluralismo delle opere cinematografiche.

Ai sensi del **comma 2**, al fine di sostenere la modernizzazione e la riqualificazione delle sale cinematografiche, con priorità per le sale cinematografiche ubicate nelle aree periferiche, interne e montane, e di promuovere la fruizione sociale e culturale delle produzioni cinematografiche, il Ministero della cultura adotta il **Piano nazionale per la rigenerazione delle sale cinematografiche**.

Il **comma 3** prevede che il Piano nazionale stabilisca:

- a) **gli interventi ammissibili** per la riqualificazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, ivi compresi la digitalizzazione e l'ammodernamento delle dotazioni di proiezione e fruizione, nonché per l'adeguamento in materia di sicurezza delle sale cinematografiche;
- b) **le misure per l'accessibilità universale e l'eliminazione delle barriere architettoniche**;
- c) **gli interventi per l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture e dei relativi impianti**;

d) le forme di cooperazione e di partenariato tra le sale cinematografiche, le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione, i musei e le altre realtà sociali e associative del territorio di riferimento, per la realizzazione di progetti sociali, educativi e di inclusione.

Il **Capo V**, composto da due articoli, è dedicato al **lavoro, sicurezza e formazione professionale**.

L'**articolo 30**, costituito da quattro commi, reca i **principi in materia di lavoro e sicurezza nel settore del cinema e dell'audiovisivo**. Il **comma 1** dispone che il lavoro nel settore del cinema e dell'audiovisivo è riconosciuto quale componente essenziale della qualità delle opere e della sostenibilità del sistema produttivo. Le politiche pubbliche promuovono la stabilità occupazionale, la continuità lavorativa, la valorizzazione delle professionalità e il contrasto delle forme di lavoro irregolare. Il successivo **comma 2** prevede che l'**accesso ai contributi e ai crediti d'imposta** di cui al Capo III è subordinato, in ogni caso, al **rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro**, degli **obblighi contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori**, dei **contratti collettivi nazionali** di riferimento del settore del cinema e dell'audiovisivo e delle **disposizioni in materia di parità di genere e non discriminazione**.

Il **comma 3** stabilisce che nei casi di **violazione grave o reiterata** delle disposizioni di cui al comma 2 si applicano l'**esclusione dall'accesso alle misure di sostegno** ovvero la **revoca dei benefici** concessi. Infine, il **comma 4** stabilisce che le imprese beneficiarie delle misure di sostegno sono tenute ad **adottare piani di sicurezza nei luoghi destinati alla realizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive**, in conformità alla normativa vigente. Sono promosse le buone pratiche per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e la tutela della salute fisica e mentale dei lavoratori.

Il successivo **articolo 31**, costituito da un unico comma, reca la disciplina della **formazione e l'aggiornamento professionale**. Esso prevede che nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 6, è adottato un **piano triennale per la formazione e l'aggiornamento delle competenze nel settore del cinema e dell'audiovisivo**, finalizzato al sostegno di percorsi di formazione iniziale e continua, di aggiornamento delle competenze tecniche e artistiche e di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, innovazione tecnologica e sostenibilità nonché a favorire il raccordo tra la formazione, le imprese e il territorio.

Il **Capo VI**, costituito da un solo articolo, è riferito all'**innovazione tecnologica e all'intelligenza artificiale**. L'**articolo 32** dispone al **comma 1** che la Repubblica promuove l'innovazione tecnologica nel settore del cinema e dell'audiovisivo, favorendo l'adozione di tecnologie digitali avanzate e di nuovi modelli produttivi e assicurando il sostegno agli interventi per la produzione virtuale, la *post*-produzione avanzata e la digitalizzazione dei processi. Il **comma 2** dispone che ai fini dell'accesso ai contributi e alle agevolazioni fiscali o ad altre misure di sostegno pubbliche comunque denominate in favore delle opere e delle produzioni cinematografiche e audiovisive, l'**impiego di sistemi di intelligenza artificiale** nelle fasi di sviluppo, produzione, *post*-produzione, localizzazione, promozione o distribuzione è oggetto di **dichiarazione obbligatoria** da parte del soggetto richiedente, nel rispetto della normativa vigente.

Il successivo **comma 3** stabilisce che nei rapporti contrattuali relativi alle opere e alle produzioni di cui al comma 1, l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale è disciplinato mediante clausole contrattuali idonee ad assicurare la trasparenza e la tracciabilità degli impieghi e dei risultati generati nonché il rispetto dei diritti e delle posizioni giuridiche dei lavoratori, degli interpreti ed esecutori, degli autori e di ogni altro avente titolo, secondo i criteri e i livelli minimi stabiliti nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi del **comma 4** è vietato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti a utilizzare, riprodurre o generare immagini, voci o altri elementi identificativi di una persona nonché elementi riconducibili allo stile artistico di un autore o artista, in assenza di un consenso contrattuale espresso e di una adeguata remunerazione. Il **comma 5** dispone che la Repubblica promuove, altresì, anche ai fini della prevenzione degli abusi, delle frodi e delle distorsioni del mercato, l'adozione di sistemi e *standard* tecnici di provenienza, tracciabilità e protezione digitale delle opere cinematografiche e audiovisive e dei relativi materiali di produzione.

Il **Capo VII**, composto da due articoli, è dedicato ai **territori, Film Commission, infrastrutture produttive e valorizzazione territoriale**.

L'**articolo 33** composto da quattro commi, dispone, al **comma 1**, che la Repubblica riconosce il ruolo delle Film Commission quali strumenti essenziali per l'attrazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive, l'assistenza operativa alle imprese e la promozione coordinata dei territori.

Ai sensi del **comma 2**, le Film Commission operano in raccordo con il Ministero della cultura e con l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 11, nel rispetto delle competenze regionali e della leale collaborazione istituzionale.

Il **comma 3** prevede che è promossa l'istituzione di una **rete nazionale delle Film Commission** con le seguenti finalità:

- a) assicurare i livelli minimi di servizi e di competenze;
- b) coordinare le attività di promozione e di attrazione delle produzioni cinematografiche;

- c) favorire la condivisione di dati, buone pratiche e strumenti operativi;
- d) garantire l'uniformità informativa e procedurale in favore delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo.

Infine, il **comma 4** stabilisce che la valorizzazione territoriale e la promozione delle destinazioni mediante il cinema e l'audiovisivo è attuata mediante:

- a) programmi integrati tra il Ministero della cultura, le regioni e gli enti locali;
- b) iniziative di promozione culturale e comunicazione connesse alle opere cinematografiche e audiovisive;
- c) strumenti informativi e digitali per la fruizione consapevole dei luoghi;
- d) misure di valutazione dell'impatto culturale, economico e occupazionale.

L'**articolo 34** reca la disciplina riguardante il **supporto alle produzioni e l'assistenza territoriale**. Esso, composto da due commi, al **comma 1** stabilisce che le Film Commission assicurano il supporto alle produzioni cinematografiche e audiovisive nelle fasi di *pre*-produzione, produzione e *post*-produzione, con particolare riferimento all'assistenza nelle procedure amministrative e autorizzative, all'individuazione dei luoghi destinati alla realizzazione delle opere, al raccordo con gli enti locali e le amministrazioni pubbliche competenti e al supporto logistico e informativo. Il **comma 2** stabilisce che le attività di cui al comma 1 sono coordinate mediante l'interfaccia unica nazionale di cui all'articolo 13, comma 9.

Il **Capo VIII**, infine, reca le **disposizioni transitorie e finali**.

L'**articolo 35** dispone che Il Ministro della cultura, nell'ambito della **relazione annuale** di cui all'[articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163](#), riferisce in merito allo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale delle misure ivi previste e delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo.

L'**articolo 36** al **comma 1** prevede che, al fine di assicurare la continuità amministrativa e dei pagamenti, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge. Il **comma 2** stabilisce che a decorrere dalla data di cui al comma 1 sono **abrogate tutte le disposizioni incompatibili** con la presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. Infine, il **comma 3** prevede che alle domande e ai procedimenti eventualmente pendenti alla medesima data di cui al comma 1 si applica la disciplina più favorevole, nel rispetto dei principi di certezza e non retroattività.